



Giovedì, 17 febbraio 2022 14h00

COMUNICATO STAMPA

CONGEDO IN CASO DI DECESSO DI UNO DEI GENITORI POCO DOPO LA NASCITA DI UN FIGLIO: AL VIA LA CONSULTAZIONE

Riconoscendo per legge un congedo al genitore superstite, si intende fare in modo che questi possa assolvere i compiti familiari e far fronte alla difficile situazione in cui viene a trovarsi a causa del decesso del partner poco dopo la nascita di un figlio. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha dato il via alla consultazione concernente il relativo progetto preliminare, che prevede di modificare la legge sulle indennità di perdita di guadagno e altre leggi.

La particolare situazione che viene a crearsi quando un genitore muore poco dopo la nascita di un figlio non è attualmente disciplinata nella legge. Con la morte di un genitore si estingue il suo diritto al congedo di maternità o paternità. Benché tali casi siano rari, la Commissione è dell'avviso che occorra tenere conto della loro particolare gravità e sia dunque opportuno riconoscere al genitore superstite il diritto a un congedo con una durata e un'indennità definite, così da permettergli di occuparsi del neonato senza dover abbandonare l'attività lucrativa.

Come nel caso del congedo di maternità e paternità, il progetto preliminare prevede di finanziare il congedo per il genitore superstite mediante l'indennità per perdita di guadagno. Anche le altre disposizioni del progetto si rifanno a quelle previste per il congedo di maternità e di paternità e prevedono in particolare quanto segue:

- il padre riceve un congedo di 14 settimane se la madre muore durante le 14 settimane successive alla nascita del figlio. Questo congedo va preso subito dopo il decesso e in una volta sola;
- per la madre è previsto un congedo di 2 settimane se il padre viene a mancare durante i 6 mesi successivi alla nascita del figlio. Questo congedo può essere preso in settimane o giorni nei 6 mesi dopo la morte.

Il genitore superstite mantiene inoltre il diritto al congedo di paternità o maternità. Una minoranza propone che soltanto il padre superstite riceva un congedo di 14 settimane in cui sarebbe compreso il congedo di paternità.

Si è inoltre colta l'occasione per integrare nella legislazione le modifiche terminologiche concernenti l'indennità di paternità derivanti dall'accettazione del progetto «Matrimonio per tutti» nella votazione popolare del 26 settembre 2021. Le modifiche di legge discendono dall'iniziativa parlamentare «Congedo maternità per padri superstiti» (**15.434**), presentata dalla consigliera nazionale Kessler e ripresa dal consigliere nazionale Weibel.

La consultazione si concluderà il 24 maggio 2022. La relativa documentazione è disponibile ai seguenti indirizzi Internet:

- <https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing#Parl.>
- <https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-tematiche/commissioni-csss/rapporti-consultazioni-csss>

AUTORE



CSSS-N
Segreteria delle commissioni della sicurezza sociale e della sanità
CH-3003 Berna
www.parlament.ch
sgk.csss@parl.admin.ch

INFORMAZIONE



Albert Röstli
Presidente della Commissione
079 255 88 56

Daniela Eberli
Collaboratrice scientifica
058 322 97 69



15.434

**Iniziativa parlamentare
Congedo maternità per padri superstiti**

**Rapporto esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della
sanità del Consiglio nazionale**

del 3 febbraio 2022

Compendio

Dopo la nascita di un figlio le madri che esercitano un'attività lucrativa ricevono in Svizzera 14 settimane di congedo, i padri che esercitano un'attività lucrativa 2 settimane. Se muore un genitore durante il congedo, il suo diritto a tale congedo si estingue. Con la presente modifica legislativa s'intende garantire al genitore superstite un congedo. Come il congedo di maternità e paternità, tale congedo sarà finanziato tramite l'indennità per perdita di guadagno (IPG).

Il congedo in caso di decesso indennizzato tramite le IPG deve consentire al genitore superstite di poter assolvere i suoi compiti familiari, senza dover rinunciare alla sua attività lavorativa. Analogamente al congedo di maternità e paternità, tale congedo deve garantire al genitore superstite di potersi dedicare al neonato e poter gestire la nuova difficile situazione. Alla luce della gravità di questa situazione, la Commissione ritiene che occorra intervenire anche se i casi sono pochi.

In concreto la Commissione propone che il padre riceva un congedo di 14 settimane se la madre muore durante le 14 settimane dopo la nascita del figlio. Questo congedo va preso subito dopo il decesso e in una volta sola; termina anticipatamente quando il padre riprende l'attività lavorativa. Per la madre è previsto un congedo di 2 settimane, se il padre viene a mancare durante i 6 mesi dopo la nascita del figlio. Questo congedo può essere preso in settimane o giorni nei 6 mesi dopo la morte. Inoltre il genitore superstite ha come sempre diritto al congedo di paternità o maternità. Una minoranza propone che soltanto il padre superstite riceva un congedo di 14 settimane in cui sarebbe compreso il congedo di paternità.

In questo pacchetto la Commissione propone anche adeguamenti redazionali e terminologici che si rifanno all'accettazione del progetto «Matrimonio per tutti» nella votazione popolare del 26 settembre 2021.

Rapporto

1 Genesi

La consigliera nazionale Margrit Kessler (PVL, SG) ha presentato l'8 giugno 2015 l'iniziativa parlamentare del seguente tenore: «Occorre adeguare la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e il Codice delle obbligazioni affinché, in caso di decesso della madre entro 14 settimane dopo il parto, al padre venga concesso interamente il congedo maternità di 14 settimane.»

Nella motivazione l'autrice dell'iniziativa fa notare che il diritto al congedo di maternità di 14 settimane si estingue con la morte della madre. Ciò significa che il padre superstite deve prendere un congedo non pagato per gestire la difficile situazione e occuparsi del neonato ed eventualmente di altri figli. Di conseguenza, in questi casi il diritto al congedo di maternità va trasferito al padre. L'autrice dell'iniziativa definisce sconcertante il fatto che proprio in questi rari casi tragici si risparmino le risorse già messe a disposizione per l'assicurazione di maternità.

Dopo l'uscita dell'autrice dal Consiglio, l'iniziativa parlamentare è stata ripresa dal consigliere nazionale Thomas Weibel (PVL, ZH).

Il 22 giugno 2016 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare con 13 voti contro 8 e 2 astensioni. Il 30 agosto 2016 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha aderito alla decisione della sua omologa con 6 voti contro 3 e 3 astensioni.

Il 25 gennaio 2018 la Commissione ha discusso come procedere. Ha constatato che era stata presentata nel frattempo l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»¹. Con 10 voti contro 10 e il voto decisivo del presidente la Commissione ha deciso di sospendere i lavori al progetto legislativo riguardante l'iniziativa parlamentare per attendere l'esito dell'iniziativa popolare. Il 27 settembre 2020 l'elettorato svizzero ha accettato il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare² con il 60,2 per cento dei voti. Il congedo di paternità di 2 settimane previsto nel controprogetto indiretto è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 (cfr. n. 2.1).

Mentre i lavori erano stati sospesi, il Consiglio nazionale ha prorogato due volte il termine di due anni per l'elaborazione di un progetto legislativo conformemente all'articolo 113 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl)³. La prima proposta di prolungamento del termine è stata presentata dalla Commissione il 30 agosto 2018 con 11 voti contro 7 per attendere la deliberazione dell'iniziativa popolare riguardante il congedo di paternità. Il Consiglio nazionale ha approvato questa proposta il 28 settembre 2018 con 137 voti contro 44 e 9 astensioni. La seconda proposta di proroga è stata decisa dalla Commissione il 14 gennaio 2021 con 14 voti

¹ L'iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» è stata presentata il 4 luglio 2017 (FF **2017** 4735); oggetto 18.052.

² Testo finale in votazione: FF **2019** 5677; oggetto 18.441.

³ RS **171.10**

contro 8, dato che la richiesta dell'iniziativa parlamentare non era comunque adempiuta con il disciplinamento sul congedo di paternità, nel frattempo entrato in vigore. Il Consiglio nazionale ha approvato questa seconda proroga del termine il 19 marzo 2021 con 146 voti contro 35 e 8 astensioni.

Successivamente, il 28 aprile 2021 la Commissione ha fissato i valori di riferimento del progetto su cui doveva basarsi l'attuazione dell'iniziativa parlamentare. In virtù dell'articolo 112 capoverso 1 LParl essa ha coinvolto specialisti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG). Ha incaricato l'Amministrazione di elaborare un progetto preliminare con numerose varianti (cfr. anche n. 2.3). Al riguardo occorrerebbe considerare non soltanto la morte della madre durante il congedo di maternità, ma anche la morte del padre durante i sei mesi dopo la nascita del figlio, analogamente al termine quadro del congedo di paternità. Il 17 novembre 2021 la Commissione ha discusso il progetto preliminare e ha deciso la sua proposta. Ha inoltre dato mandato di operare nel testo adeguamenti redazionali e terminologici tenendo conto dell'indennità di paternità, adeguamenti che si rendono necessari in seguito all'accettazione del progetto «Matrimonio per tutti» nella votazione del 26 settembre 2021. Il 3 febbraio 2022 la Commissione ha adottato per la consultazione il progetto preliminare insieme al rapporto esplicativo.

2 Situazione iniziale

2.1 Basi legali e situazione attuale

Secondo l'articolo 116 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)⁴ la Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Come constata il Consiglio federale nel suo rapporto del 30 ottobre 2013 sul congedo di paternità e sul congedo parentale, comprendente anche un quadro della situazione e la presentazione di diversi modelli in adempimento del postulato Fetz (11.3492)⁵, il concetto di assicurazione per la maternità è inteso in senso ampio e non riguarda solo il «rischio di maternità» nel senso abituale del termine – gravidanza e nascita di un figlio –, ma anche rischi in relazione a situazioni simili alla maternità. L'articolo 116 capoverso 3 Cost. affida pertanto alla Confederazione la competenza di emanare anche disposizioni sulla concessione di indennità per perdita di guadagno in caso di adozioni nonché in relazione a congedi di paternità o parentali. In pari tempo dall'articolo 116 capoverso 3 Cost. non va dedotto un obbligo per la Confederazione di versare tali indennità⁶.

Indennità e congedo in caso di maternità

Dopo il parto le madri che esercitano un'attività lucrativa ricevono un congedo di maternità di 14 settimane che viene indennizzato dal regime delle indennità per

⁴ RS 101

⁵ Consultabile su www.parlamento.ch > 11.3492 > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare.

⁶ Rapporto «Vaterschaftsurlaub und Elternurlaub. Auslegeordnung und Präsentation unterschiedlicher Modelle» in Erfüllung des Postulates Fetz (11.3492), pag. 35 (soltanto in ted. e franc.)

perdita di guadagno (IPG). Il congedo di maternità e l'indennità di maternità sono sancite nel Codice delle obbligazioni (CO)⁷ e nella legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)⁸ e sono in vigore dal 1° luglio 2005⁹.

Una donna ha diritto a un'indennità di maternità, se:

- era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁰ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto,
- durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi e
- al momento del parto è una salariata, un'indipendente o collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti (art. 16*b* LIPG).

Anche le donne che sono disoccupate o inabili al lavoro hanno diritto per principio a un'indennità di maternità. Le relative condizioni come ulteriori disposizioni più dettagliate riguardanti l'indennità di maternità sono disciplinate nell'ordinanza del 24 novembre 2004¹¹ sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG).

L'indennità di maternità viene versata come indennità giornaliera e ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo 196 franchi al giorno (art. 16*e* e 16*f* LIPG). La riscossione dell'indennità di maternità ha priorità rispetto ai diritti alle indennità giornaliera di altre assicurazioni sociali (art. 16*g* LIPG). I Cantoni possono prevedere prestazioni più estese; ad esempio possono concedere indennità più elevate o di durata maggiore e riscuotere contributi speciali per il loro finanziamento (art. 16*h* LIPG).

Il congedo di maternità inizia il giorno del parto e dura 14 settimane senza interruzioni (art. 329*f* cpv. 1 CO). Se, subito dopo la nascita, il neonato deve rimanere in ospedale per almeno due settimane, il congedo di maternità viene prolungato della durata del soggiorno in ospedale, ma al massimo di otto settimane (art. 329*f* cpv. 2 CO). Il congedo di maternità viene indennizzato con 98 indennità giornaliera, sempre che le condizioni siano adempiute (art. 16*c* cpv. 2 LIPG). Si aggiungono al massimo 56 indennità giornaliera in caso di un prolungamento del congedo di maternità (art. 16*c* cpv. 3 LIPG). Il diritto all'indennità di maternità si estingue anticipatamente se la donna muore durante il congedo di maternità o l'attività lucrativa viene ripresa (art. 16*d* cpv. 3 LIPG).

Nelle prime otto settimane dopo il parto, le lavoratrici sottoposte alla legge sul lavoro (LL)¹² non possono inoltre essere occupate (art. 35*a* cpv. 3 LL). Durante la gravidanza e nelle prime 16 settimane dopo il parto o eventualmente durante il congedo di maternità prolungato, esse non possono essere licenziate, sempre che il periodo di prova sia terminato (art. 336*c* cpv. 1 lett. c e c^{bis} CO). Inoltre le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo di maternità (art. 329*b* cpv. 3 lett. b CO).

⁷ RS 220

⁸ RS 834.1

⁹ RU 2005 1429

¹⁰ RS 831.10

¹¹ RS 834.11

¹² RS 822.11

Indennità e congedo in caso di paternità

Dal 1° gennaio 2021, i padri che esercitano un'attività lucrativa ricevono due settimane di congedo di paternità, che viene pure indennizzato dalle IPG¹³. Ha diritto a un'indennità di paternità l'uomo che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti. Le altre condizioni per avere diritto al congedo sono le stesse del congedo di maternità (art. 16i LIPG). L'ammontare dell'indennità e anche la sua preminenza rispetto ad altre indennità giornaliere sono pure disciplinate in modo analogo (art. 16l, art. 16m LIPG).

Il congedo di paternità non inizia automaticamente il giorno della nascita, bensì le due settimane possono essere prese nei sei mesi dopo la nascita in giorni o a settimane (art. 329g CO). Il congedo di paternità è indennizzato con 14 indennità giornaliere, sempre che le condizioni siano adempiute (art. 16k). Il diritto all'indennità di paternità si estingue quando il termine quadro scade o le indennità giornaliere sono esaurite; esso si estingue anticipatamente quando il padre o il figlio muore o la filiazione paterna si estingue per sentenza (art. 16j cpv. 3 LIPG).

A differenza del congedo di maternità non è data protezione dal licenziamento, ma il termine di licenziamento è aumentato del numero di giorni del congedo di paternità che, al momento del licenziamento, il padre non ha ancora preso (art. 335c cpv. 3 CO). Le vacanze non possono nemmeno essere ridotte a causa del congedo di paternità (art. 329b cpv. 3 lett. c CO).

Disciplinamenti in caso di decesso di un genitore

Non vi è un disciplinamento specifico per il caso in cui un genitore muore durante il congedo di maternità o paternità, ma possono essere applicate disposizioni generali del diritto del lavoro. In generale il datore di lavoro è obbligato secondo l'articolo 36 capoverso 1 LL a considerare la situazione particolare dei suoi collaboratori con obblighi familiari quando fissa l'orario di lavoro e di riposo. Per obblighi familiari s'intendono l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza a familiari bisognosi o persone vicine. Essi comprendono tutti i compiti per i quali appare necessaria o auspicabile la presenza della persona tenuta all'assistenza¹⁴. Anche il decesso di un familiare fa parte, secondo la letteratura, degli eventi che sono in relazione con gli obblighi familiari¹⁵.

Per stabilire se il datore di lavoro, in caso di impedimento del lavoratore, sia tenuto al versamento del salario secondo l'articolo 324a CO, occorre verificare se l'adempimento dell'obbligo lavorativo possa essere ragionevolmente preteso nella situazione data¹⁶. Il decesso di un parente stretto va inteso come evento che può dar luogo al versamento continuato dello stipendio¹⁷. A ciò si aggiunge l'accudimento

¹³ RU 2020 4689

¹⁴ Indicazioni della SECO relative all'art. 36 LL, marzo 2021. Consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Condizioni di lavoro > Indicazioni concernenti la legge sul lavoro

¹⁵ Hensch, A. (2016). Arbeitnehmer mit Familienpflichten, *Aktuelle Juristische Praxis / Pratique Juridique Actuelle (AJP/PJA)* 12/2016, pag. 1633

¹⁶ Portmann, W. / Rudolph, R. (2020). Art. 324a OR, Basler Kommentar Obligationenrecht I, N1. Perrenoud, S. (2021). Art. 324a CO, Commentaire romand Code des obligations I, N 17. Siehe auch Hensch, A. (2016), pag. 1641

¹⁷ Portmann, W. / Rudolph, R. (2020). Art. 324a OR, N47

del neonato, giustificato dall'obbligo legale di mantenimento del genitore superstite. La durata per la quale si continua a versare lo stipendio non è però definita precisamente nella legge. Il diritto al versamento continuato dello stipendio presuppone che il genitore superstite non abbia ancora esaurito il diritto all'intero stipendio annuale, che gli spetta per ogni anno di servizio (art. 324a cpv. 2 CO)¹⁸.

Se il diritto allo stipendio non è dato sulla base dell'articolo 324a CO, il genitore superstite può far valere, a causa del decesso dell'altro genitore, il diritto a giorni di libero secondo l'articolo 329 capoverso 3 CO. Al riguardo vanno concessi «le ore e i giorni di libero usuali». La durata del tempo libero per eventi familiari specifici, come il decesso del partner, è disciplinato nei contratti di lavoro, nei contratti collettivi o normali di lavoro. Dato che, nel caso del diritto alla concessione del tempo libero usuale, si tratta di diritto relativamente cogente, la durata usuale può solo essere prolungata¹⁹. Una durata da uno a tre giorni può attualmente essere considerata usuale. Occorre tuttavia tener presente che la durata e il momento in cui è preso il tempo libero devono essere adeguatamente determinate in ogni caso concreto alla luce di tutte le circostanze da parte del datore di lavoro e del genitore superstite (art. 329 cpv. 4 CO).

Oltre a questi disciplinamenti del diritto del lavoro, con la morte dell'altro genitore nasce anche il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali. Pertanto i figli di età inferiore a 18 anni ricevono una rendita per orfani se la madre o il padre muore (art. 25 LAVS). Per coniugi o coppie in unione domestica registrata, il genitore superstite ha diritto, ad ulteriori condizioni, a una rendita vedovile (art. 23 LAVS). Il diritto inizia il primo giorno del mese che segue il giorno del decesso. A seconda del reddito conseguito dalla persona deceduta, si aggiungono prestazioni per superstiti della previdenza professionale (legge federale del 25 giugno 1982²⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP], art. 19–20a). In tale contesto, secondo l'articolo 20a LPP gli istituti di previdenza possono prevedere anche per genitori non coniugati prestazioni per i superstiti. Se la situazione finanziaria è modesta, a determinate condizioni è dato il diritto a prestazioni complementari²¹. Inoltre anche l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare prevedono rendite per superstiti per i figli e per il coniuge della persona deceduta, sempre che le condizioni richieste siano adempiute (legge federale del 20 marzo 1981²² sull'assicurazione contro gli infortuni [LAINF], art. 28; legge federale del 19 giugno 1992²³ sull'assicurazione militare [LAM], art. 51).

¹⁸ Portmann, W. / Rudolph, R. (2020). Art. 324a OR, N13, N17. Perrenoud, S. (2021). Art. 324a CO, N68

¹⁹ Hensch, Angela (2016), S. 1641. Cfr. anche Portmann, W./Rudolph, R. (2020). Art. 329 OR, Basler Kommentar Obligationenrecht I, N15-N16; P. Dietschy-Martenet (2021). Art. 329 CO, Commentaire romand Code des obligations I, N9.

²⁰ RS **831.40**

²¹ Cfr. anche il promemoria «Rendite per superstiti dell'AVS» del Centro d'informazione AVS/AI, stato 1° gennaio 2021. Consultabile all'indirizzo: www.ahv-iv.ch > Opuscoli & Moduli > Opuscoli informativi > Prestazioni dell'AVS

²² RS **832.20**

²³ RS **833.1**

Situazione attuale

Non vi sono statistiche sul numero di donne che muoiono nel corso delle 14 settimane dopo il parto. Sulla base dei dati disponibili è possibile concludere che questa situazione tocca solo poche donne. Stando alla statistica delle cause di decesso dell'Ufficio federale di statistica (UST), in Svizzera muoiono ogni anno da una a otto donne a causa di maternità, parto e puerperio. Riguardo al numero di uomini che muoiono nei sei mesi dopo la nascita del figlio, non sono disponibili stime, dato che i decessi durante il congedo di paternità non possono essere messi in relazione con una causa specifica.

Numero e tassi di casi di decessi delle madri

Anno di nascita	Tutte le nascite	Casi di decessi di madri	
		Numero	Tasso per 100'000 nascite
2007	74 791	1	1.3
2008	77 032	8	10.4
2009	78 631	3	3.8
2010	80 636	3	3.7
2011	81 157	3	3.7
2012	82 514	7	8.5
2013	83 133	2	2.4
2014	85 655	5	5.8
2015	86 916	6	6.9
2016	88 254	3	3.4
2017	87 743	4	4.6
2018	88 232	6	6.8
2019	86 516	6	6.9
2020	86 233	<i>non disponibile</i>	-

Fonte: UST, nascite: statistica del movimento naturale della popolazione; casi di decessi di madri: statistica delle cause di decesso e degli aborti, ICD-10 Code: O00-099.

2.2 Necessità di intervenire e obiettivi

La particolare situazione che viene a crearsi quando un genitore muore poco dopo la nascita del figlio non è attualmente disciplinata nella legge. Con il decesso di un genitore nascono sì diritti a prestazioni per superstiti, sanciti nelle pertinenti leggi in materia di assicurazioni sociali. Parimenti vi sono disposizioni del diritto del lavoro, che consentono di essere liberati dal lavoro per un breve periodo nonché eventualmente di beneficiare del versamento continuato dello stipendio per un dato periodo.

D'altro canto, con la morte di un genitore si estingue il suo diritto al congedo di maternità o paternità. Le conseguenze di questo disciplinamento si manifestano in modo particolarmente chiaro quando muore la madre. In questo caso il congedo di maternità di 14 settimane si estingue e al padre superstite rimane unicamente il congedo di paternità di due settimane, sempre che non lo abbia già preso al momento della morte.

Per tener conto di questa particolare situazione, al genitore superstite va concesso il diritto a un congedo con una durata e un'indennità definiti. Tale congedo dovrà permettere al genitore di svolgere compiti familiari, senza dover abbandonare la sua attività lucrativa. Analogamente al congedo di maternità e paternità, esso deve assicurare, in caso di morte, che il genitore superstite abbia sufficiente tempo per accudire il neonato e gestire la difficile nuova situazione familiare. Proprio nel caso del decesso della madre, il cui congedo di 14 settimane viene a cadere, il padre deve avere la possibilità di essere costantemente presente in questi primi mesi. Infine, con un disciplinamento legale si fa in modo che gli interessati non debbano attendere una soluzione messa in campo sul posto di lavoro, che vi siano sufficienti mezzi finanziari come pure una rete sociale di relazioni.

Sebbene si verifichino pochi casi di morte di un genitore subito dopo la nascita di un figlio, secondo la Commissione a causa della particolare gravità di una simile situazione è necessario intervenire. Visto che si tratta di una situazione particolare, un disciplinamento avrà conseguenze finanziarie esigue, che andranno compensate in parte con i mezzi che erano stati previsti per il congedo del genitore deceduto.

Il testo dell'iniziativa parlamentare parlava di congedo di maternità, ma alla luce degli sviluppi politici e giuridici intervenuti dalla sua presentazione il campo d'applicazione va esteso. Per ragioni di parità di trattamento, alla madre superstite deve pure essere conferito il diritto al congedo, qualora il padre legale muoia.

Inoltre con la modifica del Codice civile (CC)²⁴ riguardante il «Matrimonio per tutti»²⁵, a determinate condizioni alla coniuge della madre sarà attribuito lo statuto giuridico di genitore, statuto che è equiparato a quello di padre legale. Dopo l'entrata in vigore di questa modifica, prevista per luglio 2022²⁶, le disposizioni sul congedo di paternità vanno pertanto applicate per analogia²⁷. Con la presente modifica di legge si effettueranno i necessari adeguamenti redazionali e terminologici relativi a questa nuova fattispecie giuridica.

2.3 Alternative esaminate e soluzioni scelte

Nella seduta del 17 novembre 2021 la Commissione ha esaminato diverse possibilità per poter attribuire il congedo di maternità al padre superstite. Visti i pochi casi interessati si trattava di mettere in campo una soluzione agile e facilmente attuabile,

²⁴ RS 210

²⁵ FF 2020 8695

²⁶ RU 2021 747

²⁷ Risposta del Consiglio federale alla mozione Bertschy (21.4212) «Congedo parentale. Tutti i genitori devono avere diritto al "congedo di paternità" di due settimane» nonché alla mozione Mazzone di tenore identico (21.4331).

che considerasse gli interessi delle parti coinvolte e dei datori di lavoro nonché le procedure presso le autorità.

Da un lato ci si è chiesti se a un padre debba essere concesso un congedo che comprenda i giorni rimanenti fra il giorno del decesso della madre e la scadenza delle 14 settimane dopo il parto oppure se gli si debba accordare un congedo di 14 settimane indipendentemente da quanti giorni la madre abbia trascorso con il neonato dalla nascita prima di morire. Nel primo caso il congedo è ridotto in funzione del momento della morte della madre. Nel secondo caso il padre riceve un congedo di 14 settimane, ovvero 98 indennità giornaliere, indipendentemente dal momento della morte nel corso delle 14 settimane dopo il parto. La Commissione si è espressa a favore di quest'ultimo modello, dato che una durata determinata è più facilmente attuabile. Qualora il padre avesse avuto diritto soltanto ai giorni rimanenti, si sarebbe dovuto coinvolgere anche il datore di lavoro e la cassa di compensazione della madre lavoratrice deceduta. Inoltre i due modelli non risulteranno molto diversi nella prassi poiché si prevede che la maggior parte dei decessi avviene subito dopo il parto.

In secondo luogo occorre chiarire la situazione relativa al diritto legale al congedo di paternità. Per vari motivi, la Commissione si è espressa a favore del mantenimento del congedo di paternità di due settimane senza riduzione. In linea di massima i due congedi assicurano situazioni diverse. Sarebbe inoltre laborioso operare una compensazione fra i due diritti. I costi aggiuntivi conseguenti a un versamento di al massimo 14 indennità giornaliere al padre superstite sono peraltro esigui. Parimenti in alcuni casi sarebbero versate indennità quando la madre non sarebbe deceduta.

3 Punti essenziali del progetto

La Commissione propone che il genitore superstite abbia diritto a un congedo finanziato dall'IPG, qualora un genitore muoia e le condizioni esposte di seguito siano adempiute.

In caso di decesso della madre nel corso delle 14 settimane dopo la nascita del figlio, il padre superstite riceverà un congedo di 14 settimane come segue:

- ha diritto a questo congedo l'uomo nei cui confronti il rapporto di filiazione esiste o viene a crearsi nelle 14 settimane dopo la morte della madre. Durante il congedo egli riceverà indennità giornaliere supplementari in funzione del suo reddito, sempre che le condizioni che danno diritto all'indennità di paternità siano adempiute (art. 329^g^{bis} PP-CO; art. 16^k^{bis} PP-LIPG);
- il congedo in caso di morte inizia il giorno dopo la morte della madre e va preso in una sola volta. È prolungato se, immediatamente dopo la nascita, il neonato deve rimanere in ospedale almeno due settimane (art. 16^k^{bis} PP-LIPG; art. 329^g^{bis} PP-CO). Il diritto all'indennità termina una volta esaurite tutte le indennità giornaliere. Si estingue anticipatamente se il padre riprende la sua attività lucrativa, il figlio o il padre muore o la filiazione si è estinta per sentenza (art. 16^k^{bis} cpv. 3 PP-LIPG);

- le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo, inoltre è data la protezione dal licenziamento (art. 329*b* cpv. 3 lett. c, art. 336*c* cpv. 1 lett. c^{quinquies} PP-CO);
- il padre superstite ha comunque diritto a due settimane di congedo di paternità, mentre il termine quadro di sei mesi è sospeso durante il congedo di 14 settimane (art. 16*k*^{bis} cpv. 4 PP-LIPG, art. 329*g* cpv. 2 PP-CO).

In caso di decesso del padre durante i sei mesi dopo la nascita, la madre superstite riceverà due settimane di congedo come segue:

- durante il congedo riceverà indennità giornaliere supplementari in funzione del suo reddito, sempre che le condizioni che danno diritto a un'indennità di maternità siano adempiute (art. 16*c*^{bis} PP-LIPG, art. 329*f* cpv. 3 PP-CO);
- il congedo in caso di decesso del padre può essere preso entro sei mesi dal giorno della morte, in giorni o settimane. Per analogia al congedo di paternità il diritto alle indennità giornaliere non dipende dal fatto che la madre abbia ripreso l'attività lucrativa (art. 16*c*^{bis} PP-LIPG, art. 329*f* cpv. 3 PP-CO);
- come già previsto nel diritto vigente, le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo (art. 329*b* cpv. 3 lett. b CO); inoltre è data protezione dal licenziamento fino all'ultimo giorno di congedo, ma al massimo fino a tre mesi dopo il termine di protezione di 16 settimane dopo il parto (art. 336*c* cpv. 1 lett. c^{quater} PP-CO);
- il diritto al congedo di maternità o all'indennità di maternità rimane invariato; le indennità giornaliere possono essere rimosse solo in modo consecutivo.

Inoltre la Commissione propone di approfittare della presente modifica di legge per adeguare la terminologia alle modifiche adottate nell'ambito del «Matrimonio per tutti». Con l'entrata in vigore del «Matrimonio per tutti» previsto per il 1° luglio 2022 la coniuge della madre gode, a determinate condizioni, dello statuto giuridico di genitore. In tal modo ha diritto al congedo di paternità²⁸ e anche al prolungamento del congedo in caso di decesso proposto con la presente modifica di legge. Le relative disposizioni vanno pertanto adeguate dal profilo redazionale e terminologico, affinché si basino su concetti applicabili ai due tipi di genitorialità. Il termine «padre» viene sostituito da «altro genitore». Il «congedo di paternità» e l'«indennità di paternità» vanno denominati di conseguenza come «congedo per l'altro genitore» o «indennità per l'altro genitore». Questa nuova formulazione comprende quindi il padre e la coniuge della madre.

3.1 Proposta di minoranza

Una minoranza (Schläpfer, Amaudruz, de Courten, Glarner, Hess Erich, Rüeeggler) propone di scostarsi in due punti dalla proposta della Commissione:

²⁸ Cfr. al riguardo la risposta del Consiglio federale alle mozioni 21.4212 e 21.4331

- le indennità giornaliere dell'indennità di paternità devono essere comprese nelle indennità giornaliere del congedo di 14 settimane in caso di decesso della madre (art. 16k^{bis} cpv. 1 e 4 PP-LIPG; art. 329g cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3, art. 329g^{bis} cpv. 1 secondo periodo PP-CO);
- la madre superstite non riceve nessun congedo in caso di morte del padre. Di conseguenza tutte le relative modifiche vanno stralciate (art. 16c^{bis}, art. 20 cpv. 1 lett. e PP-LIPG; art. 329f cpv. 3, art. 336c cpv. 1 lett. c^{quater} PP-CO).

La minoranza sostiene che la richiesta dell'iniziativa parlamentare sarà soddisfatta anche con la sua proposta: al padre superstite è garantito il sostegno necessario con un congedo di 14 settimane. Il congedo in caso di decesso e il congedo di paternità non devono però essere cumulati, dato che rispetto alla normativa vigente ciò rappresenterebbe un aumento delle prestazioni. Per tale ragione la minoranza si oppone al fatto che, oltre al congedo di maternità, la madre superstite abbia anche diritto a un prolungamento del congedo di due settimane.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 3

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC²⁹ (Matrimonio per tutti), che rende possibile il matrimonio per le coppie dello stesso sesso. Una donna che collabora nell'azienda della moglie percependo un salario in contanti deve dunque essere inclusa anch'essa nel campo di applicazione di questa disposizione. In francese, il termine «conjoint» è utilizzato per designare tanto il marito quanto la moglie della donna, analogamente al termine italiano «coniuge».

Art. 16c^{bis} Diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore

Cpv. 1: il diritto a indennità giornaliere supplementari sussiste se l'altro genitore legale muore prima della fine del termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j. Il numero delle indennità giornaliere supplementari ammonta a 14, indipendentemente dal numero di indennità giornaliere che l'altro genitore ha già riscosso nell'ambito dell'indennità per l'altro genitore.

Il diritto a queste indennità giornaliere sussiste indipendentemente dal fatto che l'altro genitore abbia soddisfatto le condizioni per un'indennità per l'altro genitore di cui all'articolo 16i. Il diritto sussiste se la madre soddisfa le condizioni per l'indennità di maternità di cui all'articolo 16b.

²⁹ RS 210

Il giorno del decesso può coincidere con un giorno preso nell'ambito del congedo per l'altro genitore. Il diritto inizia il giorno successivo al decesso dell'altro genitore.

L'importo e il calcolo delle indennità giornaliera sono stabiliti conformemente all'articolo 16e, e quindi sulla base del reddito conseguito dalla madre. Se la madre ha già percepito indennità di maternità, l'importo rimane lo stesso.

La priorità dell'indennità giornaliera è disciplinata nell'articolo 16g LIPG.

Se l'altro genitore muore durante il congedo di maternità, le indennità giornaliera di cui al capoverso 1 e all'articolo 16c possono essere richieste soltanto successivamente.

Cpv. 2: così come il congedo per l'altro genitore, anche il congedo in caso di decesso dell'altro genitore può essere preso in settimane o in giorni. Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliera per settimana. Se il congedo è preso in giorni, alla madre sono versate due indennità giornaliera supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

Cpv. 3: i motivi di estinzione del diritto all'indennità per l'altro genitore stabiliti all'articolo 16j capoverso 3 lettere a–d sono applicabili. Il diritto alle indennità giornaliera supplementari si estingue pertanto non appena giunge a scadenza il termine quadro di cui al capoverso 1 o al percepimento di tutte le indennità giornaliera supplementari, oppure al decesso della madre o del figlio.

Considerato che il congedo può essere preso in blocco o in giorni, il fatto che la madre riprenda un'attività lucrativa non costituisce un motivo di estinzione del diritto alle indennità giornaliera supplementari.

Art. 16c^{bis}: minoranza (Schlöpfer, Amaudruz, de Courten, Glarner, Hess Erich, Rösti, Rüegger)

La minoranza si oppone al congedo indennizzato per la madre in caso di decesso dell'altro genitore e propone dunque di stralciare l'articolo 16c^{bis}.

Titolo prima dell'art. 16i e art. 16i cpv. 1, frase introduttiva lett. a, b e d n. 1 e 2, nonché cpv. 3

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti), che rende possibile il matrimonio per le coppie dello stesso sesso e che in questo contesto introduce, a determinate condizioni (art. 255a CC), anche il rapporto di filiazione con la moglie della madre dalla nascita del figlio.

Nell'ambito del congedo di paternità, il padre legale del figlio che esercita un'attività lucrativa ha diritto a 14 indennità giornaliera. Con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2022, del matrimonio civile per tutti, la moglie della madre si vedrà riconoscere, a determinate condizioni, uno statuto legale di genitore allo stesso titolo del marito della madre. Le disposizioni relative al congedo di paternità e all'indennità di paternità si applicheranno pertanto per analogia a questo altro genitore. La terminologia viene adeguata in modo che inglobi anche la moglie della madre del figlio.

Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Art. 16k Forma dell'indennità e numero di indennità giornaliere

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Art. 16k^{bis} Diritto dell'altro genitore a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre

Cpv. 1: il diritto alle indennità giornaliere supplementari sussiste se la madre muore durante il periodo che sarebbe coperto dall'indennità di maternità di cui all'articolo 16c capoverso 2 LIPG³⁰. L'indennità di maternità è versata alla madre dal giorno del parto e per i 97 giorni successivi. Le indennità giornaliere supplementari sono previste per i casi in cui la madre muore durante il parto o durante il periodo del congedo di maternità di cui all'articolo 329f capoverso 1 CO³¹. Non sussiste alcun diritto se la madre muore durante la fase prolungata del versamento dell'indennità di maternità di cui all'articolo 16c capoverso 3 LIPG. Il diritto alle indennità giornaliere supplementari sussiste indipendentemente dal fatto che la madre abbia soddisfatto le condizioni che danno diritto all'indennità di maternità fissate all'articolo 16b LIPG. L'altro genitore deve invece soddisfare le condizioni per la concessione dell'indennità per l'altro genitore fissate all'articolo 16i LIPG.

Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il genitore superstite ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari, oltre alle 14 indennità giornaliere nel quadro della sua indennità.

L'importo e il calcolo delle indennità giornaliere sono stabiliti conformemente all'articolo 16l LIPG, e quindi sulla base del reddito conseguito dall'altro genitore. Se questi ha già percepito indennità giornaliere nell'ambito del proprio congedo, l'importo rimane lo stesso.

La priorità dell'indennità giornaliera è disciplinata nell'articolo 16m LIPG.

Cpv. 2: se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi e il neonato, subito dopo la sua nascita, deve rimanere ininterrottamente degente all'ospedale per almeno due settimane, il diritto a una durata prolungata del versamento dell'indennità di maternità è trasferito all'altro genitore. L'articolo 16c capoverso 3 LIPG fissa le condizioni per il prolungamento del versamento dell'indennità di maternità ed è applicabile anche all'altro genitore. Oltre alla condizione della degenza ospedaliera del neonato, è necessario che l'altro genitore, in analogia all'articolo 16c capoverso 3 LIPG, fornisca la prova che al momento del decesso della madre prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo concessogli in quanto genitore superstite.

³⁰ RS 834.1

³¹ RS 220

Cpv. 3: lo scopo della modifica è di permettere all'altro genitore di garantire una presenza continua accanto al figlio durante i suoi primi mesi di vita, così come avrebbe fatto sua madre. Per questa ragione, le indennità giornaliere devono essere rimosse in una volta sola. Analogamente all'indennità di maternità, il diritto alle indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre termina quando il genitore superstite riprende l'esercizio della sua attività lucrativa, sia pure parzialmente. Il diritto si estingue anche dopo la riscossione di tutte le indennità giornaliere, al decesso dell'altro genitore o del figlio oppure se termina il rapporto di filiazione.

Le stesse norme si applicano al prolungamento del versamento dell'indennità in caso di degenza ospedaliera del neonato di cui al capoverso 2.

Cpv. 4: l'altro genitore dispone di un termine quadro di sei mesi per riscuotere la propria indennità, che comincia a decorre dal giorno della nascita del figlio. Nel caso in cui l'altro genitore riscuota 98 indennità giornaliere supplementari in ragione del decesso della madre, può capitare che il termine quadro applicabile all'indennità che gli spetta in quanto altro genitore giunga a scadenza prima che egli abbia potuto riscuoterla integralmente. È pertanto necessario interrompere il termine quadro durante l'intera riscossione delle indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre.

Art. 16k^{bis}, rubrica e cpv. 1 e 4: minoranza (Schlöpfer, ...)

Cpv. 1: il diritto all'indennità sussiste se la madre muore durante il periodo che sarebbe coperto dall'indennità di maternità di cui all'articolo 16c capoverso 2 LIPG³². L'indennità di maternità è versata alla madre dal giorno del parto e per i 97 giorni successivi. L'indennità è prevista per i casi in cui la madre muore durante il parto o durante il periodo del congedo di maternità di cui all'articolo 329f capoverso 1 CO³³. Se la madre muore durante la fase prolungata del versamento dell'indennità di maternità di cui all'articolo 16c capoverso 3 LIPG, l'altro genitore non ha alcun diritto all'indennità. Il diritto all'indennità sussiste indipendentemente dal fatto che la madre abbia soddisfatto le condizioni che danno diritto all'indennità di maternità di cui all'articolo 16b LIPG. L'altro genitore deve invece soddisfare le condizioni per la concessione dell'indennità per l'altro genitore di cui all'articolo 16i LIPG.

L'importo e il calcolo dell'indennità sono stabiliti conformemente all'articolo 16f LIPG, e quindi sulla base del reddito conseguito dall'altro genitore.

Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a un totale di 98 indennità giornaliere, comprendenti anche l'indennità per l'altro genitore. Da questo totale sono escluse le indennità giornaliere versate in caso di degenza ospedaliera del neonato di cui al capoverso 3. Nel caso in cui l'altro genitore abbia già riscosso, integralmente o in parte, l'indennità per l'altro genitore di cui all'articolo 16i segg., il numero delle indennità giornaliere che possono essere rimosse a titolo di indennità in caso di decesso della madre viene ridotto di conseguenza. In tal modo, l'indennità in caso di decesso della madre sostituisce

³² RS 834.1

³³ RS 220

l'indennità per l'altro genitore di cui all'articolo 16i segg. Se, per esempio, l'altro genitore ha già riscosso 14 indennità giornaliere prima del decesso della madre, questi ha ancora diritto a 84 indennità giornaliere, che dovrà riscuotere in blocco a partire dal giorno successivo al decesso. Se però l'altro genitore non ha riscosso alcuna indennità prima del decesso della madre, avrà diritto a 98 indennità giornaliere, che dovrà riscuotere in blocco a partire dal giorno successivo al decesso.

Cpv. 4: secondo il progetto proposto dalla minoranza, non è necessario interrompere il termine quadro durante la riscossione dell'indennità in caso di decesso della madre.

Art. 16m, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Art. 20 cpv. 1 lett. c, e ed f

Let. c: adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Let. e ed f: le disposizioni riguardanti la prescrizione e la compensazione hanno una validità generale e figurano dunque sotto il capitolo VI delle «Disposizioni varie». il diritto alle indennità giornaliere supplementari non ricevute si estingue cinque anni dopo la scadenza del diritto.

La minoranza (Schlöpfer, ...) è contraria al diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore. Occorre pertanto stralciare la lettera e.

Disposizione finale della modifica del ...

Prima dell'entrata in vigore della presente modifica non sussiste alcun diritto dell'altro genitore a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre. Questa disposizione disciplina il diritto transitorio.

Prima dell'entrata in vigore della presente modifica non sussiste alcun diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore. Questa disposizione disciplina il diritto transitorio.

Una disposizione analoga per le modifiche del CO (qui di seguito) non è necessaria, dato che in questo caso si applica l'articolo 1 capoverso 1, tit. fin. CC. Le nuove regole si applicano pertanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della modifica di legge.

La minoranza (Schlöpfer, ...) è contraria al diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore. Occorre dunque stralciare il rimando all'articolo 16c^{bis}.

4.2 Modifica di altri atti normativi

4.2.1 Codice delle obbligazioni (CO)

Art. 329b cpv. 3 lett. c

Questa disposizione disciplina la riduzione delle vacanze in caso di impedimento del lavoratore. La modifica del capoverso 3 lettera c mira ad escludere che le vacanze vengano ridotte nel caso in cui l'altro genitore fruisca di un congedo a seguito del decesso della madre. Questa norma si applica già oggi nel caso dei congedi di maternità e di paternità. Dato che il congedo per la madre superstita qui proposto è disciplinato nell'articolo 329f concernente il congedo di maternità, esso è già coperto dall'articolo 329b capoverso 3 lettera b CO. Una regola analoga a quella prevista per il congedo in caso di decesso della madre non è dunque necessaria.

Art. 329f cpv. 3

Con il *capoverso 3* viene introdotto un congedo di due settimane per la madre in caso di decesso dell'altro genitore. Va da sé che, affinché il diritto sussista, al momento del decesso dell'altro genitore il figlio deve essere in vita.

Il congedo viene accordato alla madre indipendentemente dal fatto che l'altro genitore abbia avuto diritto al congedo per l'altro genitore. Nemmeno incide in alcun modo il fatto che l'altro genitore prima del decesso abbia preso una parte o l'integralità del suo congedo. La necessità di un congedo per la madre superstita permane, indipendentemente dal fatto che l'altro genitore prima del decesso abbia già preso una parte del proprio congedo.

In alcuni punti, il congedo per l'altro genitore serve comunque da riferimento: la durata del congedo della madre (due settimane), le modalità di riscossione del congedo (in giorni o in settimane, entro un termine quadro di sei mesi) e il periodo entro il quale deve intervenire il decesso dell'altro genitore affinché il diritto insorga (sei mesi dopo la nascita), si basano sulle norme previste per il congedo per l'altro genitore.

Art. 329f cpv. 3: minoranza (Schläpfer, ...)

La minoranza si oppone al congedo per la madre superstita e propone dunque di stralciare il capoverso 3.

Art. 329g 5. Congedo per l'altro genitore, a. In generale

Titolo marginale e cpv. 1: la modifica adegua questa disposizione all'introduzione del rapporto di filiazione con la moglie della madre (art. 255a CC) nell'ambito della modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Oltre all'adozione, si tratta dell'unica forma di genitorialità congiunta per le coppie omosessuali: per esse, durante il termine quadro di sei mesi del congedo, il rapporto legale di filiazione non può sorgere in altro modo. Un rapporto di filiazione al di

fuori del matrimonio, stabilito per riconoscimento (art. 260 CC) o per sentenza del giudice (art. 261 CC), è ammesso solo nei confronti del padre.

Il titolo marginale dell'articolo 329g viene pure modificato, in modo da integrare le due ipotesi previste al capoverso 1. Il numero 5 comprende i congedi di cui agli articoli 329g e 329g^{bis} PP-CO. Viene in tal modo fatta una distinzione fra la norma generale, contenuta nell'articolo 329g, e la norma in caso di decesso della madre, prevista nell'articolo 329g^{bis}.

Cpv. 2: il fatto che il congedo di 14 settimane previsto all'articolo 329g^{bis} PP-CO debba essere preso in giorni consecutivi incide sulla flessibilità accordata all'altro genitore nei capoversi 2 e 3. Se, per esempio, l'altro genitore aveva previsto di prendere il proprio congedo una volta che la madre avesse terminato il congedo di maternità e la madre muore nel corso della tredicesima o della quattordicesima settimana dopo il parto, l'altro genitore non potrebbe più fruire del proprio congedo una volta terminato il congedo di 14 settimane al quale egli ha diritto a seguito del decesso della madre, dato che allora il termine quadro di sei mesi sarà scaduto. Il secondo periodo del capoverso 2 prevede dunque che durante il congedo di 14 settimane tale termine resti sospeso. Il termine quadro riprende a decorrere alla fine delle 14 settimane di congedo, in modo che l'altro genitore possa fruire del proprio congedo.

Cpv. 3: si tratta di una semplice modifica redazionale determinata dall'introduzione del secondo periodo nel capoverso 2.

Art. 329g cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3: minoranza (Schlöpfer, ...)

Non è necessaria una disposizione per il coordinamento con l'articolo 329g CO, dato che il congedo per l'altro genitore non potrà più essere preso in modo flessibile come previsto dall'articolo 329g capoversi 2 e 3 CO. Gli adeguamenti terminologici determinati dall'introduzione del matrimonio civile per tutti vengono tutti ripresi.

Art. 329g^{bis} b. In caso di decesso della madre

Il *capoverso 1* disciplina le condizioni che danno diritto al congedo. La prima condizione è riferita al decesso della madre, che deve intervenire il giorno del parto o nelle 14 settimane successive. Il diritto al congedo sussiste indipendentemente dal diritto della madre al congedo di maternità. Il congedo è fondato sulla necessità del neonato di essere assistito, dopo la perdita di sua madre, dall'altro genitore. Il decesso deve tuttavia intervenire prima che sia trascorsa la durata prevista per il congedo di maternità. La durata del congedo è fissata in 14 settimane, indipendentemente dal momento del decesso della madre. Le due settimane di congedo per l'altro genitore si aggiungono a questo congedo e possono essere prese secondo le disposizioni di cui all'articolo 329g CO.

Il *capoverso 2* stabilisce il momento in cui deve essere stabilito il rapporto di filiazione. Se esso è stabilito solo successivamente al decesso della madre, ma prima che siano trascorse le 14 settimane, esiste un diritto al congedo. Il congedo, tuttavia, inizia in tutti i casi il giorno successivo al decesso della madre. Di conseguenza, quando il rapporto di filiazione è stabilito soltanto dopo il decesso della madre, il

padre avrà diritto al congedo rimanente a partire dal momento in cui è stato stabilito il rapporto di filiazione. Nella prassi è tuttavia possibile, nel caso in cui siano in corso le procedure per il riconoscimento del figlio, accordare il congedo al lavoratore già a partire dal giorno successivo al decesso. Questo modo di procedere è giuridicamente valido, dato che la paternità viene riconosciuta retroattivamente al momento della nascita. Il diritto al congedo sarà tuttavia acquisito soltanto al momento del riconoscimento. Se il rapporto di filiazione non è stabilito, i giorni di congedo presi dovranno essere compensati e le indennità giornaliere percepite dovranno essere restituite. Conformemente alla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti), il rapporto di filiazione nei confronti di due donne sorge soltanto se al momento della nascita del figlio esse erano sposate l'una all'altra. In questi casi il rapporto di filiazione non può essere stabilito attraverso il riconoscimento.

Il *capoverso 3* disciplina la durata del congedo nei casi in cui il congedo di maternità viene prolungato a seguito della degenza ospedaliera del neonato. La durata è prolungata in misura equivalente. Questo capoverso non modifica la condizione riguardante il momento del decesso della madre. Se la madre muore dopo le 14 settimane successive al parto, ma durante il congedo di maternità prolungato, l'altro genitore non ha diritto al congedo in caso di decesso della madre.

Art. 329^{bis} cpv. 1, secondo periodo: minoranza (Schlöpfer, ...)

Il *secondo periodo del capoverso 1* prevede che il congedo per l'altro genitore non possa essere preso in aggiunta al congedo in caso di decesso della madre di 14 settimane. Il saldo del congedo per l'altro genitore rimanente al momento del decesso della madre sarà incluso nelle 14 settimane. Non sarà più possibile prendere il congedo per l'altro genitore in modo flessibile come previsto dall'articolo 329g capoversi 2 e 3 CO.

Art. 335c cpv. 3

Questo adeguamento redazionale si è reso necessario in seguito alla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Art. 336c cpv. 1 lett. c^{quater} e c^{quinquies}

Let. c^{quater}: come nel caso del periodo di protezione di 16 settimane successive al parto (lett. c), che copre il congedo di maternità – o rispettivamente di un periodo più lungo, se il congedo viene prolungato in caso di degenza ospedaliera del neonato –, la madre deve poter beneficiare anch'essa di una protezione contro il licenziamento durante il congedo cui ha diritto a seguito del decesso dell'altro genitore. Il periodo di protezione inizia il giorno successivo al decesso. Viste le modalità flessibili con cui può essere preso il congedo, il periodo terminerà non alla scadenza di una durata fissa, ma una volta che la madre avrà preso l'ultimo giorno di congedo a sua disposizione. Per tener conto degli interessi del datore di lavoro, il periodo è tuttavia limitato a una durata massima di tre mesi. I tre mesi iniziano a decorrere dalla fine del periodo di protezione di 16 settimane di cui alla lettera c. In caso contrario, la madre non disporrebbe di alcuna protezione in relazione a questo congedo, per esempio qualora l'altro genitore morisse nella settimana successiva al parto, poiché

in tal caso il periodo di tre mesi sarebbe compreso nelle 16 settimane di cui alla lettera c.

Lett. c^{quinquies}: il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro dell'altro genitore durante il congedo di cui all'articolo 329g^{bis} CO. In considerazione della drammatica situazione familiare determinata dal decesso della madre, l'altro genitore deve poter prendere il congedo e occuparsi del figlio senza rischiare di essere licenziato. In questo periodo, la ricerca di un altro impiego sarebbe inoltre praticamente impossibile.

La minoranza (Schläpfer, ...) si oppone al congedo per la madre in caso di decesso dell'altro genitore e propone dunque di stralciare la lettera c^{quater}.

Art. 362 cpv. 1, elemento dell'enumerazione

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

4.2.2 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 8 cpv. 3, primo periodo

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

4.2.3 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 16 cpv. 3

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

4.2.4 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 10 cpv. 4

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie sulle IPG

La Svizzera ha un tasso di mortalità materna molto basso. Secondo un rapporto pubblicato dall'UST nell'ambito della statistica degli ospedali³⁴, i casi di complicazioni durante la gravidanza o il parto che portano alla morte della madre sono molto rari. Tra il 2007 e il 2016 in Svizzera 41 madri sono decedute in concomitanza con il parto, ossia un tasso di mortalità pari a 5 decessi ogni 100 000 parti. Questa cifra considera i decessi materni avvenuti entro un anno dopo il parto.

Le statistiche esistenti non contengono indicazioni sulle cause di questi decessi. Nella misura in cui la condizione per far valere il diritto all'indennità in oggetto è che la madre sia deceduta nelle 14 settimane successive al parto, si può partire dal presupposto che nella maggior parte di questi casi vi sarà un legame tra la morte della puerpera e il parto o le sue conseguenze. Sulla base della citata statistica dell'UST, che indica una mortalità inferiore a cinque casi all'anno, i costi per l'indennità in caso di decesso della madre a carico delle IPG si aggireranno, per il 2024, sugli 80 000 franchi.

Non esistono statistiche dei casi in cui il padre muore poco tempo dopo la nascita di un figlio. Basandosi sul tasso di mortalità della popolazione maschile nella fascia d'età solitamente interessata dall'insorgere di una paternità, i costi per l'anno 2024 per l'indennità spettante al secondo genitore si aggireranno sui 40 000 franchi.

La proposta di minoranza comporterebbe costi quantificabili per il 2024 in circa 70 000 franchi. La differenza si spiega per due fatti: innanzitutto la minoranza prevede, per il caso in cui sia la madre a morire, un congedo più breve rispetto alla maggioranza, e in secondo luogo non prevede nessun congedo per la madre a seguito del decesso dell'altro genitore.

Le cifre indicano che l'introduzione di un congedo in caso di decesso di uno dei genitori avrà per il regime delle IPG ripercussioni finanziarie minime, che potranno essere assorbite con le risorse esistenti. Per questo motivo non è necessario alcun finanziamento supplementare e può essere mantenuto il tasso di contribuzione attuale, pari allo 0,5 per cento.

A seguito della modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti) anche la coniuge della madre diventa, a determinate condizioni, genitore legale del figlio, alla stregua del marito della madre nel caso in cui questa sia sposata con un uomo. Pertanto a partire dal 1° luglio 2022 le disposizioni concernenti l'indennità di paternità saranno applicabili per analogia anche alla moglie della madre in quanto secondo genitore. Gli adeguamenti proposti nel presente progetto che fanno seguito al progetto «Matrimonio per tutti» sono di natura puramente redazionale e non hanno ripercussioni finanziarie sulle IPG.

³⁴ www.bfs.admin.ch > Ufficio federale di statistica > Trovare statistiche > 14 – Salute > Stato di salute > Salute riproduttiva > [nella pagina in tedesco] Rapporto «Entbindungen und Gesundheit der Mütter im Jahr 2017» (disponibile soltanto in tedesco e francese), pag. 4

5.2 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

5.2.1 Ripercussioni finanziarie

Le prestazioni delle IPG sono finanziate dai contributi paritetici degli assicurati e dei datori di lavoro. La Confederazione e i Cantoni partecipano quindi unicamente come datori di lavoro al finanziamento delle IPG. Alla luce dell'esiguo numero di casi interessati la concessione delle indennità giornaliere supplementari in caso di morte della madre o dell'altro genitore non avrà pressoché ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni; in quanto datori di lavoro, essi dovranno tuttavia adeguare i loro regolamenti.

Gli adeguamenti introdotti nell'ambito di questo progetto a seguito del «Matrimonio per tutti» sono di natura puramente redazionale e non hanno quindi ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

5.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

A causa del limitato campo d'applicazione la modifica proposta non comporterà presumibilmente un notevole aumento dell'onere lavorativo e non richiederà pertanto risorse di personale supplementari.

5.3 Ripercussioni economiche e sociali

Attualmente in caso di decesso di un genitore è possibile prendere un congedo nei limiti usuali stabiliti dall'articolo 329 capoverso 3 CO. Tale congedo dura di regola da uno a tre giorni. Nella legge non è previsto un congedo particolare pagato.

Sul piano personale la presente modifica consente al genitore superstite di prolungare il congedo per poter gestire la recente perdita del genitore deceduto. Inoltre la presenza in tal modo garantita nei primi mesi di vita del figlio rafforza il legame compensando per quanto possibile la mancanza del genitore deceduto. Con l'indennità versata tramite le IPG il congedo non rappresenta quindi un aggravio finanziario diretto per il datore di lavoro. Le ripercussioni legate all'assenza della persona lavoratrice devono per contro essere assunte dal datore di lavoro.

Nel complesso le conseguenze economiche e sociali della presente modifica sono molto limitate a causa dei pochi casi annui.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La modifica proposta della LIPG si basa sull'articolo 116 capoverso 3 Cost. Questa disposizione non definisce né il genere né l'entità della prestazione assicurativa in caso di maternità lasciando pertanto al legislatore un ampio margine di manovra. La

6.6 Protezione dei dati

Le misure previste non influiscono sulla protezione dei dati



Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 3

¹ Ha diritto all'indennità la donna che:

- c. al momento del parto:
3. collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

Art. 16c^{bis} Diritto della madre a indennità giornalieri supplementari in caso di decesso dell'altro genitore

¹ Se l'altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornalieri supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità giornalieri possono essere rimosse entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

² Al versamento delle indennità giornalieri è applicabile per analogia l'articolo 16k capoversi 3 e 4.

³ All'estinzione del diritto è applicabile per analogia l'articolo 16j capoverso 3 lettere a–d.

1 FF ...

2 FF ...

3 RS **834.1**

Minoranza (Schlöpfer, Amaudruz, de Courten, Glarner, Hess Erich, Rösti, Rügger)

Art. 16c^{bis}

Stralciare

Titolo prima dell'art. 16i

IIIb. Indennità per l'altro genitore

Art. 16i cpv. 1, frase introduttiva lett. a, b e d n. 1 e 2, nonché cpv. 3

¹ Ha diritto all'indennità chi:

- a. è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. *Concerne soltanto il testo francese*
- d. al momento della nascita del figlio:
 1. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c o d.

Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e

¹ L'indennità per l'altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.

³ Il diritto all'indennità si estingue:

- c. se l'altro genitore muore;
- e. se il rapporto di filiazione nei confronti dell'altro genitore si estingue per sentenza.

Art. 16k Forma dell'indennità e numero di indennità giornaliera

¹ L'indennità per l'altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliera per i giorni di congedo presi.

² L'altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliera.

³ Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliera per settimana.

⁴ Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliera supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

Art. 16k^{bis} Diritto dell'altro genitore a indennità giornalieri supplementari in caso di decesso della madre

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornalieri supplementari.

² In caso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l'articolo 16c capoverso 3.

³ Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all'articolo 16j capoverso 3 lettere b–e o se viene ripresa l'attività lucrativa.

⁴ Il termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j è interrotto durante la riscossione di indennità giornaliera ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Minoranza (Schläpfer, ...)

Art. 16k^{bis}, rubrica e cpv. 1 e 4

Indennità per l'altro genitore al decesso della madre

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornalieri; tali indennità vanno riscaldate in giorni consecutivi. Il diritto dell'altro genitore alle indennità giornalieri secondo l'articolo 16k capoverso 2 non ancora riscaldate si estingue.

⁴ *Stralciare*

Art. 16m, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva

Priorità dell'indennità per l'altro genitore

¹ L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornalieri:

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità per l'altro genitore vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità per l'altro genitore corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

Art. 20 cpv. 1 lett. c, e ed f

¹ In deroga all'articolo 24 LPGA⁴ il diritto alle indennità non ricevute si estingue:

- c. in caso di indennità per l'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16j;
- e. in caso di diritto della madre a indennità giornalieri supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16c^{bis} capoverso 1;

- f. in caso di diritto dell'altro genitore a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16k^{bis} capoverso 3.

Minoranza (Schläpfer, ...)

Art. 20 cpv. 1 lett. e ed f

- e. *Stralciare*
- f. in caso di indennità dell'altro genitore in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16k^{bis} capoverso 3.

Disposizione finale della modifica del ...

Gli articoli 16c^{bis} e 16k^{bis} si applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente modifica.

Minoranza (Schläpfer, ...)

Disposizione finale della modifica del ...

L'articolo 16k^{bis} si applica soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente modifica.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni⁵

Art. 329b cpv. 3 lett. c

³ Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:

- c. di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o di un congedo in caso di decesso della madre ai sensi dell'articolo 329g^{bis};

Art. 329f cpv. 3

³ In caso di decesso dell'altro genitore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la lavoratrice ha diritto a due settimane di congedo supplementare; tale congedo può essere preso in settimane o in giorni entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

Minoranza (Schläpfer, ...)

Art. 329f cpv. 3

³ *Stralciare*

Art. 329g 5. Congedo per l'altro genitore
a. In generale

¹ Ha diritto a un congedo di due settimane:

- a. il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. la lavoratrice che è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio.

² Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine resta sospeso durante il congedo ai sensi dell'articolo 329g^{bis}.

³ Il congedo può essere preso in settimane o giorni.

Minoranza (Schläpfer, ...)

Art. 329g cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3

Stralciare

⁵ RS 220

Art. 329g^{bis} b. In caso di decesso della madre

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 14 settimane; il congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso della madre.

² L'altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 14 settimane successive.

³ In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l'articolo 329f capoverso 2 il congedo di cui al capoverso 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.

Minoranza (Schläpfer, ...)

Art. 329g^{bis} cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Il diritto dell'altro genitore al congedo secondo l'articolo 329g non ancora preso si estingue.

Art. 335c cpv. 3

³ Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.

Art. 336c cpv. 1 lett. c^{quater} e c^{quinquies}

¹ Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

c^{quater}. tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;

c^{quinquies}. durante il congedo di cui all'articolo 329g^{bis};

Minoranza (Schläpfer, ...)

Art. 336c cpv. 1 lett. c^{quater}

c^{quater}. *Stralciare*

Art. 362 cpv. 1, elemento dell'enumerazione

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

articolo 329g (congedo per l'altro genitore);

2. Legge federale del 25 giugno 1982⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 8 cpv. 3, primo periodo

³ Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)⁷ oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO, del congedo per l'altro genitore giusta l'articolo 329g CO o del congedo di assistenza giusta l'articolo 329i CO. ...

3. Legge federale del 20 marzo 1981⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 16 cpv. 3

³ L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità, all'indennità per l'altro genitore o all'indennità di assistenza ai sensi della legge del 25 settembre 1952⁹ sulle indennità di perdita di guadagno.

4. Legge federale del 20 giugno 1952¹⁰ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 10 cpv. 4

⁴ Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)¹¹, il congedo per l'altro genitore secondo l'articolo 329g CO e il congedo di assistenza secondo l'articolo 329i CO.

6 RS 831.40

7 RS 220

8 RS 832.20

9 RS 834.1

10 RS 836.1

11 RS 220

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



Commissione della sicurezza sociale
e della sanità
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch
sgk.csss@parl.admin.ch

Ai partiti politici
Alle associazioni mantello dei Comuni,
delle città e delle regioni di montagna
Alle associazioni mantello dell'economia
Alle cerchie interessate

17 febbraio 2022

[15.434](#) n Iv. Pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti – avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore, Egregi Signori,

il 3 febbraio 2022 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha adottato un progetto preliminare che, dando attuazione all'iniziativa parlamentare summenzionata, prevede di modificare la legge sulle indennità di perdita di guadagno e altre leggi.

Le nuove disposizioni accordano un congedo a favore del genitore superstite nel caso in cui l'altro genitore venga a mancare poco dopo la nascita del figlio. Introducendo tale congedo ci si propone di fare in modo che il genitore superstite possa assolvere i compiti familiari senza dover abbandonare l'attività lucrativa.

Come nel caso del congedo di maternità e paternità, il progetto preliminare prevede di finanziare il congedo per il genitore superstite mediante l'indennità per perdita di guadagno (IPG). Anche le altre disposizioni del progetto si rifanno a quelle previste per il congedo di maternità e di paternità e prevedono in particolare quanto segue:

- il padre riceve un congedo di 14 settimane se la madre muore durante le 14 settimane successive alla nascita del figlio. Questo congedo va preso subito dopo il decesso e in una volta sola.
- per la madre è previsto un congedo di 2 settimane se il padre viene a mancare durante i 6 mesi successivi alla nascita del figlio. Questo congedo può essere preso in settimane o giorni nei 6 mesi dopo la morte.

Il genitore superstite mantiene inoltre il diritto al congedo di paternità o maternità. Una minoranza propone che soltanto il padre superstite riceva un congedo di 14 settimane in cui sarebbe compreso il congedo di paternità.



Si è inoltre colta l'occasione per integrare nella legislazione le modifiche terminologiche concernenti l'indennità di paternità derivanti dall'accettazione del progetto «Matrimonio per tutti» nella votazione popolare del 26 settembre 2021.

Con la presente vi sottoponiamo il progetto menzionato a fini di consultazione. Vi invitiamo a esprimervi sul progetto preliminare e sul rapporto esplicativo. La **consultazione** termina il **24 maggio 2022**.

La procedura viene svolta in forma **elettronica**. La relativa documentazione è consultabile sui seguenti siti:

- <https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing#Parl.>
- <https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-tematiche/commissioni-csss/rapporti-consultazioni-csss>

Ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili, conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3). Vi invitiamo dunque a trasmetterci **i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word)** entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

marie.buchs@bsv.admin.ch

Vi preghiamo di indicare anche una persona di contatto per eventuali richieste di informazioni.

Nello svolgimento della consultazione i Servizi del Parlamento sono assistiti dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla segreteria della CSSS-N (Daniela Eberli: daniela.eberli@parl.admin.ch, tel. 058 322 97 69) e all'UFAS (Marie Buchs: marie.buchs@bsv.admin.ch, tel. 058 467 10 32).

Ringraziandovi anticipatamente del vostro parere, vi porgiamo distinti saluti.

Il presidente della Commissione
Albert Rösti

Liste der Vernehmlassungsadressaten

Liste des destinataires consultés

Elenco dei destinatari della consultazione

Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)

1.	Kantone / Cantons / Cantoni.....	2
2.	In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale	4
3.	Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.....	5
4.	Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia.....	5
5.	Weitere Organisationen / Durchführungsstellen Autres organisations / Organes d'exécution Altre organizzazioni / Organi d'esecuzione.....	6

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri	Rathausplatz 1 6460 Altdorf
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans
Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Piazza Governo 6 6501 Bellinzona
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés
à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Die Mitte Le Centre Alleanza del Centro	Generalsekretariat Hirschengraben 9 Postfach 3001 Bern
Eidgenössisch-Demokratische Union EDU Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale UDF	Postfach 3602 Thun
Ensemble à Gauche EAG	Case postale 2070 1211 Genève 2
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	Nägeligasse 9 Postfach 3001 Bern
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	Generalsekretariat Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern
GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses I VERDI svizzera	Waisenhausplatz 21 3011 Bern
Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl Partito verde liberale svizzero pvl	Monbijoustrasse 30 3011 Bern
Lega dei Ticinesi (Lega)	Via Monte Boglia 3 Case postale 4562 6904 Lugano
Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST	Postfach 8721 8036 Zürich
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	Laupenstrasse 35 3008 Bern
Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere	Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna	Seilerstrasse 4 Postfach 3001 Bern

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	Laurstrasse 10 5201 Brugg
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	Postfach 4182 4002 Basel
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23

Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio	Hans-Huber-Strasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich
Travail.Suisse	Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern

5. Weitere Organisationen / Durchführungsstellen
Autres organisations / Organes d'exécution
Altre organizzazioni / Organi d'esecuzione

Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (alliance F) Alliance de sociétés féminines suisses (alliance F) Alleanza delle società femminili svizzere (alliance F)	Der Hauptsitz c/o alliance F Waisenhausplatz 30 Atelier 010 3011 Bern office@alliancef.ch
Dachverband Regenbogenfamilien Association faitière Famille Arc-en-ciel	Meierwis 35, 8606 Greifensee info@regenbogenfamilien.ch
Eidg. Kommission für Frauenfragen EKf Commission fédérale pour les questions féminines CFQF Commissione federale per le questioni femminili CFQF	Schwarztorstrasse 51 3003 Bern efk@ebg.admin.ch
Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen EKFF Commission fédéral de coordination pour les questions familiales COFF Commissione federale di coordinamento per le questione familiari COFF	Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen EKFF c/o Bundesamt für Sozialversicherungen Effingerstrasse 20 3003 Bern Sekretariat.ekff@bsv.admin.ch
Evangelische Frauen Schweiz (EFS) Femmes protestantes en Suisse (FPS)	Postfach 189 3000 Bern 22 geschaefsstelle@efs.ch
FER Fédération des Entreprises Romandes	Secrétariat central Case postale 5278 1211 Genève 11 info@fer-sr.ch
Kinderschutz Schweiz Protection de l'enfance Suisse Protezione dell'infanzia Svizzera	Pfingstweidstrasse 9a 3008 Bern info@kinderschutz.ch

Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione	Genfergasse 10 3011 Bern marie-pierre.cardinaux@ahvch.ch
Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes COPMA	Generalsekretariat Werftstr. 1 Postfach 2954 6002 Luzern info@kokes.ch
männer.ch (Dachverband Schweizer Männer- und Väterorganisationen) männer.ch (organisation faitière des associations d'hommes et de pères)	Bahnhofstrasse 16 3400 Burgdorf info@maenner.ch
Pflege- und Adoptivkinder Schweiz PACH	Pfingstweidstrasse 16 8005 Zürich info@pa-ch.ch
Pro Familia Schweiz Pro Familia Suisse	Geschäftsstelle Marktgasse 36 3011 Bern info@profamilia.ch
Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) Union Suisse des Paysannes et des Femmes rurales (USPF) Unione Svizzera delle Donne contadine e rurale (USDCR)	Laurstrasse 10 5201 Brugg info@landfrauen.ch
SGF Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen	Bleicherain 7 5600 Lenzburg info@sgf.ch
SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund Ligue suisse des femmes catholiques Unione svizzera delle donne cattoliche	Postfach 7854 6000 Luzern 7 info@frauenbund.ch
SKOS Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe CSIAS Conférence suisse des institutions d'action sociale COSAS Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale	Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern admin@skos.ch
SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren CDAS Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDOS Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali	Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern 7 office@sodk.ch

SVF Schweizerischer Verband für Frauenrechte ADF Association suisse pour les droits de la femme	Puits 27 2300 La Chaux-de-Fonds adf_svf_secret@bluewin.ch
VVAK Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen ACCP Association suisse des caisses de compensation professionnelles	Kapellenstrasse 14 Postfach 3001 Bern stefan.abrecht@ak40.ch
Zentrum für Sozialrecht	ZHAW School of Management and Law Gertrudstrasse 15 8400 Winterthur info.zsr@zhaw.ch



Rapporto sui risultati della consultazione

Iniziativa parlamentare 15.434 Congedo maternità per padri superstiti

Agosto 2022



Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Oggetto.....	3
3	Pareri	4
4	Pareri sulla revisione nel suo complesso	5
5	Valutazione della consultazione in dettaglio.....	8
5.1	Congedo in caso di decesso della madre	8
5.2	Congedo in caso di decesso dell'altro genitore	9
5.3	Aspetto terminologico	11
5.4	Osservazioni su altri aspetti della revisione	11
5.5	Altre proposte di revisione.....	12
	Allegato	14

1 Situazione iniziale

L'8 giugno 2015 la consigliera nazionale Margrit Kessler (PVL, SG) ha presentato l'iniziativa parlamentare 15.434 con la quale chiede di adeguare la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG¹) e il Codice delle obbligazioni (CO²) affinché, in caso di decesso della madre entro 14 settimane dopo il parto, al padre venga concesso interamente il congedo maternità di 14 settimane.

Dopo che era stata depositata l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»³, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) aveva deciso di sospendere i lavori concernenti l'iniziativa 15.434 in attesa di conoscere il risultato della votazione popolare sull'introduzione del congedo paternità. Il 27 settembre 2020 l'elettorato svizzero ha accettato il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare⁴. Il congedo paternità di due settimane previsto dal controprogetto indiretto è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

In seguito a questo risultato, nella seduta del 28 aprile 2021 la CSSS-N ha definito i punti fermi del progetto che avrebbe permesso di attuare l'iniziativa parlamentare. Questo progetto deve pertanto consentire di concedere un congedo pagato sia in caso di decesso della madre sia in caso di decesso del padre durante il termine quadro previsto per il congedo paternità. Il 17 novembre 2021 la CSSS-N ha esaminato il progetto preliminare, esprimendosi sulla variante che sosteneva. Essa ha inoltre assegnato il mandato di procedere alle modifiche redazionali e terminologiche concernenti le indennità di paternità, rese necessarie dall'adozione del progetto «Matrimonio per tutti» in occasione della votazione popolare del 26 settembre 2021. Il 3 febbraio 2022 la Commissione ha adottato il progetto preliminare, che ha messo in consultazione insieme al rapporto esplicativo.

2 Oggetto

Il progetto preliminare prevede che il genitore superstite abbia diritto a un congedo pagato in virtù dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (IPG) se l'altro genitore muore e se le modalità qui di seguito sono soddisfatte.

In caso di morte della madre nel corso delle 14 settimane dopo la nascita del figlio il padre ha diritto a un congedo di 14 settimane, che deve essere preso in modo continuato, dal giorno successivo a detta morte. Il padre mantiene il diritto a due settimane di congedo paternità.

In caso di morte del padre nei sei mesi dopo la nascita del figlio la madre ha diritto a due settimane di congedo che possono essere prese nel corso dei sei mesi successivi alla morte del padre, sotto forma di settimane o di giorni. Rimane invariato il diritto al congedo maternità o alle indennità di maternità; le indennità giornaliere possono essere rimosse soltanto successivamente.

Una minoranza della Commissione propone di concedere al padre superstite soltanto 14 settimane di congedo in caso di morte della madre, includendo il diritto alle due settimane di congedo paternità. In caso di decesso del padre la madre non avrebbe diritto ad alcun congedo supplementare.

La proposta modifica della LIPG definisce i presupposti e le modalità del diritto, che corrispondono essenzialmente a quelle del diritto alle indennità di maternità o di paternità (nove mesi di assicurazione prima della nascita, esercizio di un'attività lucrativa, indennità giornaliera pari all'80 % del reddito da attività lucrativa conseguito prima della nascita del figlio, al massimo 196 franchi al giorno). Il progetto preliminare prevede anche le modifiche necessarie nel CO.

¹ RS 834.1

² RS 220

³ L'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» è stata depositata il 4 luglio 2017 (FF 2017 4735); n. dell'oggetto 18.052.

⁴ Testo del voto finale: FF 2019 5677; n. dell'oggetto 18.441

L'Amministrazione ha calcolato che nel 2024 un congedo in caso di morte della madre finanziato secondo l'ordinamento delle IPG costerebbe fra i 70 000 franchi (proposta della minoranza) e gli 80 000 franchi (proposta della maggioranza). Un congedo in caso di morte del padre invece costerebbe circa 40 000 franchi. Questi costi sono minimi per l'ordinamento delle IPG e possono essere coperti mediante le attuali risorse dell'assicurazione. Non è quindi necessario alcun finanziamento supplementare dato che l'attuale tasso di contribuzione (0,5 %) è sufficiente.

La Commissione propone inoltre di cogliere l'occasione di questa modifica legislativa per procedere alle necessarie modifiche redazionali connesse all'introduzione del matrimonio civile per tutti. Dato che con l'entrata in vigore di quest'ultimo il 1° luglio 2022, alla moglie della madre viene riconosciuto, a determinate condizioni, uno statuto legale di genitore, deve avere il diritto al congedo paternità⁵ nonché alla proroga del congedo in caso di morte della madre previsto dal presente progetto. Le nozioni presenti nelle leggi interessate devono essere adeguate e le relative disposizioni modificate dal profilo redazionale, cosicché siano utilizzati termini neutri, che includano non soltanto il padre, ma anche la moglie della madre.

3 Pareri

In totale sono pervenuti 59 pareri.

	Destinatari	Numero di partecipanti invitati	Numero di pareri e di risposte (incluse le rinunce esplicitate a esprimersi)
1	Cantoni (compresa la Conferenza dei governi cantonali, CdC)	27	26
2	Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	11	7
3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	0
4	Associazioni dell'economia	8	9
6	Altre organizzazioni / Organi d'esecuzione	20	17
	Totale	70	59

Pareri identici o molto simili sono stati inoltrati da:

- l'ACCP e la CCCC (parere comune);
- la LOS e Pink Cross nonché Network, che ha espresso il suo completo sostegno al parere di Pink Cross.

Il presente rapporto fornisce i risultati della consultazione. È possibile trovare in allegato l'elenco dei partecipanti alla consultazione (con le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto).

I pareri sono pubblicati nella pagina Internet [Procedure di consultazione concluse](#)⁶.

⁵ Cfr. la risposta del Consiglio federale alle mozioni 21.4212 e 21.4331

⁶ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione> Procedure di consultazione concluse> 2022 > Parl.

4 Pareri sulla revisione nel suo complesso

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, JU, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SH, SO, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH) riconosce la necessità di agire e sostiene il progetto nel suo complesso. Due (NW e SG) sostengono il progetto con alcune riserve, mentre un Cantone (TG) lo respinge. Uno (SZ) ha rinunciato a esprimersi. I sette partiti politici che hanno risposto sostengono il progetto. Una maggioranza risicata delle associazioni dell'economia che hanno espresso un parere sul progetto l'ha sostenuto (a favore: FER, GastroSuisse, USS, suissetec e Travail.Suisse/contro: cp, HKGR, USI e USAM). Fra i pareri espressi dalle organizzazioni interessate prevale il sostegno al progetto, anche se sono richieste numerose modifiche.

Cantoni

Necessità di agire

Undici Cantoni che sostengono il progetto (**AR, AG, BE, BL, LU, GL, JU, OW, SH, SO e ZG**) sottolineano che la morte di un genitore subito dopo la nascita del figlio è particolarmente difficile da affrontare per il genitore superstite ed è quindi giustificato accordargli un congedo supplementare pagato. Sei (**AR, BL, GE, GL, OW e ZG**) fanno notare che le modifiche previste tengono conto delle necessità del genitore superstite che può occuparsi del neonato durante i primi mesi e può fare fronte alla nuova difficile situazione familiare senza rinunciare alla propria attività professionale.

Fra le altre considerazioni espresse a favore del progetto e della necessità di agire menzioniamo in particolare quella di **FR**, che evidenzia come la modifica interessi poche persone, per le quali è tuttavia di grande portata. **UR** deplora la prassi attuale, secondo la quale questi diritti si estinguono semplicemente.

GE afferma che la protezione attualmente sancita dal CO in caso di impedimento al lavoro del salariato a causa della morte di un familiare stretto e che non prevede il mantenimento del salario per un certo tempo, può condurre a disparità di trattamento a seconda dei casi, una situazione insoddisfacente. Inoltre è troppo breve la durata, generalmente da uno a tre giorni, del congedo abituale concesso dal datore di lavoro per fare fronte a una situazione familiare straordinaria come la morte del partner. Il disciplinamento specifico proposto permette così di considerare meglio la situazione del genitore superstite che in seguito alla morte dell'altro genitore deve occuparsi da solo del neonato, garantendogli il diritto a un congedo la cui durata e le cui indennità saranno chiaramente definite nella legge.

NE fa però notare che la formulazione proposta è relativamente complicata e che sarà eventualmente necessario trascriverla in termini comprensibili affinché tutti possano essere informati dei propri diritti e obblighi.

NW e SG sostengono il progetto, ma esprimono alcune riserve. **NW** deplora che l'iniziativa segua una tendenza constatata negli ultimi anni, ossia che per pochi casi particolari si introducono sempre più leggi, come nei casi dell'assegno di adozione o delle prestazioni transitorie. Sebbene riconosca il miglioramento della situazione delle persone coinvolte rispetto alla situazione attuale, **NW** si chiede se non sia meglio lasciare ai partner sociali il compito di disciplinare i pochi, pur se tragici, casi singoli. **SG** riconosce le buone intenzioni della modifica legislativa prevista, considerandola però poco funzionale. Suggerisce di riconsiderare le soluzioni proposte per il congedo del genitore superstite, rendendole più flessibili, in particolare per i padri superstiti.

TG respinge il progetto precisando che sia il congedo maternità sia il congedo paternità non hanno come obiettivo di lenire la sofferenza conseguente a un decesso. Sottolinea che, analogamente ai congedi pagati esistenti, quello qui proposto permette al genitore di assumere compiti famigliari senza dovere rinunciare alla propria attività professionale. Il congedo proposto disciplina quindi una situazione di vita totalmente diversa per il genitore superstite e l'estensione proposta avrebbe l'effetto di alienare il senso e lo scopo dei congedi maternità e paternità. Per **TG** è inoltre difficile capire perché, in caso di perdita di uno dei genitori, un neonato debba

essere accudito dall'altro genitore durante un periodo più lungo di quello del congedo maternità.

Ripercussioni finanziarie

Sette Cantoni (**BE, JU, LU, NE, NW, VS** e **SO**) hanno espresso le proprie osservazioni sulle ripercussioni finanziarie. Tutti tendono a constatare che i costi del progetto sono minimi e sopportabili dall'ordinamento delle IPG, visti il numero molto limitato di casi e il trasferimento di principio del congedo al genitore superstite.

Attuazione

Cinque Cantoni che si sono espressi sull'attuazione della proposta (**JU, NW, OW, SO** e **VS**) ritengono che la soluzione scelta per il progetto permetta un'applicazione semplice da parte degli organi esecutivi, dato che i presupposti per la concessione del congedo, la durata e l'importo delle indennità sono esaminati soltanto per il genitore superstite. Non è quindi necessario preoccuparsi preventivamente del diritto alle indennità del genitore deceduto, né del numero di giorni già indennizzati o ancora degli eventuali importi già percepiti. Questa soluzione permette inoltre di coinvolgere una sola cassa di compensazione, evitando così i passi per determinare la sua competenza. **VS** chiede che sia mantenuta la sospensione del termine quadro di sei mesi. Per **JU** il progetto della minoranza della Commissione implica una complessità che non sembra giustificata a fronte dei possibili risparmi, finalmente modesti.

AG ritiene che l'attuazione della legge sarebbe molto complicata perché la soluzione proposta non si accontenta di trasferire all'altro genitore le prestazioni non ancora percepite, ma fonda un diritto formale alle prestazioni completamente nuovo.

Partiti politici

Necessità di agire

Tutti i partiti politici che hanno risposto (**Alleanza del Centro, I Verdi, PEV, PLR, PS, PVL** e **UDC**) sostengono il progetto. Quattro (**Alleanza del Centro, PEV, PLR** e **UDC**) sottolineano che la morte di un genitore subito dopo la nascita del figlio risulta particolarmente difficile da affrontare per il genitore superstite e che si giustifica quindi accordare un congedo supplementare pagato a quest'ultimo. Cinque (**PEV, PLR, PS, PVL** e **UDC**) rilevano che le modifiche previste tengono conto della necessità del genitore superstite di accudire il neonato durante i primi mesi e di affrontare la nuova situazione familiare difficile senza per questo rinunciare alla propria attività professionale. Il **PVL** è soddisfatto che in tal modo due obiettivi sono simultaneamente soddisfatti: da un lato, si sostiene e si rende stabile la vita di famiglia in una situazione molto difficile e, dall'altro, il mercato del lavoro mantiene la sua manodopera, un aspetto molto importante nell'attuale contesto di penuria. Il **PLR** fa tuttavia notare che in futuro non sarà molto efficace creare una base legale per ogni possibile situazione straordinaria.

Attuazione

Il **PEV** rileva che le indennità sono garantite dall'ordinamento delle IPG e che per la modifica legislativa proposta è stata trovata una soluzione semplice e snella da attuare.

Associazioni dell'economia

Necessità di agire

Fra le associazioni dell'economia che sostengono il progetto (**FER, GastroSuisse, suissec, Travail.Suisse** e **USS**) **Travail.Suisse** sottolinea che la morte di un genitore subito dopo la nascita del figlio è particolarmente difficile da affrontare per il genitore superstite e che è quindi giustificato accordargli un congedo supplementare pagato. La **FER** e **Travail.Suisse** rilevano che le modifiche previste tengono conto della necessità del genitore superstite di accudire il neonato durante i primi mesi e di affrontare la difficile nuova situazione familiare senza rinunciare alla propria attività professionale. **GastroSuisse** e la **FER** condividono la volontà di iscrivere nella legge il diritto a un congedo del genitore superstite affinché possa assumere i compiti familiari senza dovere rinunciare alla propria attività professionale. Per **suissec** non è accettabile attribuire al datore di lavoro la responsabilità di sostenere finanziariamente, su base

volontaria, l'impiegato in un momento così difficile. Anche se nella maggioranza dei casi c'è la disponibilità, soprattutto le piccole imprese non possono permetterselo.

Tra le associazioni dell'economia contrarie al progetto (**cp**, **HKGR**, **USI** e **USAM**), il **cp**, l'**USI** e l'**USAM** ritengono che, per quanto possibile, il disciplinamento dei rapporti di lavoro debba spettare ai partner sociali. Il legislatore deve limitarsi a definire i requisiti minimi, mentre incombe ai partner sociali stabilire regole più dettagliate o disciplinare casi particolari. Il **cp** ricorda gli oneri sempre più numerosi imposti ai datori di lavoro. Presi singolarmente detti oneri sono sopportabili, ma accumulati finiscono per non esserlo più. La **HKGR** evidenzia come i datori di lavoro sono già oggi tenuti per legge a considerare la situazione particolare dei loro collaboratori con obblighi famigliari e non è quindi necessario, per una questione di principio, introdurre un nuovo congedo per il genitore superstite. L'**USI** ritiene addirittura che la modifica della legge impedisca una ricerca comune della soluzione ottimale. Se, inoltre, sempre più singoli casi tragici venissero risolti sulla base delle disposizioni legali generali, queste ultime genererebbero di volta in volta nuove questioni e disparità di trattamento. Per **Travail.Suisse**, invece, la questione del trasferimento del congedo da un genitore all'altro può essere considerata una misura a favore della parità di genere, così come sancita nella Costituzione e nella legge sulla parità dei sessi. Le modifiche proposte corrispondono quindi a uno degli obiettivi perseguiti dalla Strategia Parità 2030 della Confederazione. Oltre a semplici considerazioni di ordine giuridico sulla parità formale, **Travail.Suisse** ritiene che la risposta all'iniziativa parlamentare debba perseguire innanzitutto il benessere e la salute del neonato, appena rimasto orfano di uno dei genitori. Per finire, l'**USI** sottolinea altresì che l'estensione proposta avrebbe l'effetto di alienare il senso e lo scopo dei congedi maternità e paternità.

Ripercussioni finanziarie

GastroSuisse, **suissetec** e la **FER** sottolineano che le ripercussioni finanziarie sono minime e che non è necessario alcun finanziamento supplementare.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

Necessità di agire

Dieci organizzazioni (**alliance F**, **CDOS**, **CFQF**, **Freikirchen.ch**, **FPS**, **LSFC**, **Pro Familia Svizzera**, **Protezione dell'infanzia Svizzera**, **SVAMV** e **USDRCR**) si sono espresse a favore del progetto. Cinque (**COFF**, **LOS**, **Network**, **Pink Cross** e **TGNS**) riconoscono la necessità di agire, ma chiedono di rivedere la soluzione proposta. L'**ACCP** e la **CCCC** hanno rinunciato a entrare in materia sugli aspetti politici e si sono limitate alle osservazioni concernenti l'attuazione.

La **CDOS**, **Pro Familia Svizzera** e la **SVAMV** sottolineano che la morte di un genitore subito dopo la nascita del figlio è particolarmente difficile da affrontare per il genitore superstite e che è quindi giustificato accordargli un congedo supplementare pagato. La **SVAMV** e la **TGNS** rilevano che le modifiche previste tengono conto della necessità del genitore superstite di accudire il neonato durante i primi mesi e di affrontare la difficile nuova situazione familiare senza rinunciare alla propria attività professionale.

Secondo le **FPS** la proposta della Commissione costituisce una protezione supplementare minima e allevia il dolore della perdita dell'altro genitore.

La **COFF** condivide fondamentalmente gli sforzi per migliorare la situazione del genitore superstite mediante la concessione di un congedo supplementare, ma disapprova la disparità di trattamento fra i due genitori nell'organizzazione dei congedi. Essa vorrebbe che i congedi siano attuati allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che il superstite sia il padre o la madre, e possano essere presi analogamente al congedo paternità.

Per la **CFQF** e l'**USDRCR**, invece, la questione del trasferimento del congedo da un genitore all'altro può essere considerata una misura a favore della parità di genere, così come sancita nella Costituzione e nella legge sulla parità dei sessi. Le modifiche proposte corrispondono quindi a uno degli obiettivi perseguiti dalla Strategia Parità 2030 della Confederazione. Oltre a

semplici considerazioni di ordine giuridico sulla parità formale, la **CFQF**, **Pro Familia Svizzera** e l'**USDCR** ritengono che la risposta all'iniziativa parlamentare debba perseguire innanzitutto il benessere e la salute del neonato, appena rimasto orfano di uno dei genitori.

Ripercussioni finanziarie

Otto organizzazioni (**ACCP**, **CCCC**, **CDOS**, **CFQF**, **COFF**, **FPS**, **LSFC** e **USDCR**) hanno espresso osservazioni concernenti le ripercussioni finanziarie. Tutte tendono a sottolineare che queste sono trascurabili per le IPG e possono essere coperte con le risorse attuali.

Attuazione

Quattro associazioni (**CFQF**, **FPS**, **LSFC** e **SVAMV**) ritengono che la soluzione proposta sia praticabile e facile da attuare. L'**ACCP** e la **CCCC** sono del parere che l'attuazione di questa prestazione provocherà soltanto un lieve onere amministrativo per le casse di compensazione. Innanzitutto perché i casi prevedibili sono rari e poi perché gli organi d'esecuzione non devono preoccuparsi preventivamente del diritto alle indennità del genitore deceduto, né del numero di giorni già indennizzati o ancora degli eventuali importi già percepiti. Inoltre sarebbe coinvolta una sola cassa di compensazione. Per contro dovrebbe essere mantenuta la sospensione del termine quadro di sei mesi.

5 Valutazione della consultazione in dettaglio

5.1 Congedo in caso di decesso della madre

Cantoni

Quattordici Cantoni (**AR**, **BE**, **BL**, **BS**, **JU**, **GE**, **GR**, **LU**, **NE**, **OW**, **SG**, **SO**, **VD** e **VS**) si sono espressi a favore del congedo in caso di decesso della madre, come proposto dalla maggioranza della Commissione. Essi reputano tale proposta la soluzione più appropriata, poiché tiene meglio conto della difficile situazione del genitore superstite. Inoltre, i costi supplementari rispetto alla proposta della minoranza non sono significativi. **GE** considera opportuno privilegiare una soluzione semplice e facilmente applicabile che tenga conto degli interessi sia degli interessati, sia dei datori di lavoro. **JU** ritiene che la proposta della minoranza implichi un'ulteriore complicazione non giustificata dagli esigui risparmi risultanti dalla proposta stessa, tanto più considerata la scarsa frequenza dei casi in cui potrebbe essere applicata.

AR troverebbe più opportuno prevedere una soluzione flessibile con la possibilità di usufruire del congedo in due o tre blocchi. Ciò consentirebbe di coprire un periodo più lungo e di implementare una custodia complementare alla famiglia duratura e solida. Una soluzione flessibile sarebbe anche più adatta ai datori di lavoro, tanto più che è necessario trovare una soluzione a lungo termine sul posto di lavoro. Secondo **AR** e **SG** occorrerebbe in ogni caso rinunciare alla disposizione secondo la quale il congedo deve essere preso in una sola volta dal padre e termina quando questi riprende l'attività professionale. Per **SG** non sembra opportuno trasferire semplicemente ai padri in situazione di emergenza la normativa applicabile alle madri, che riguarda invece una situazione pianificabile. Un padre superstite dovrà riorganizzare la propria vita familiare e professionale su un orizzonte di più anni e avrà bisogno di un ambiente privato e professionale flessibile e di sostegno.

Cinque Cantoni (**AG**, **AI**, **GL**, **SH** e **UR**) sostengono la proposta della minoranza della Commissione, che non prevede il cumulo tra il congedo paternità e quello in caso di decesso della madre.

SH precisa inoltre che se si volesse far beneficiare i genitori superstite di giorni di congedo speciali occorrerebbe creare una nuova categoria di diritto all'IPG. Un siffatto diritto al congedo dovrebbe essere esaminato separatamente, trattandosi di un'estensione sociale, e non sarebbe obbligatoria la limitazione del gruppo degli aventi diritto ai casi di decesso dopo la nascita. Anche i genitori di figli più grandi hanno particolari compiti familiari in caso di decesso di uno dei genitori.

Partiti politici

Cinque partiti politici (**Alleanza del Centro**, **I Verdi**, **PLR**, **PS** e **PVL**) si sono pronunciati a favore della proposta della maggioranza della Commissione. **I Verdi** hanno voluto sottolineare il fatto che anche un neonato di più di 14 settimane ha bisogno di cure molto intense, il che è spesso difficile da assicurare per le persone che lavorano a tempo pieno. Chiede quindi che il genitore superstite abbia diritto a un congedo se la madre muore il giorno del parto o nei sei mesi successivi.

Da parte sua, l'**UDC** sostiene la proposta della minoranza della Commissione, che offre ai padri superstiti il sostegno necessario, senza però procedere a un'estensione sociale. Le conseguenze di questa normativa sono particolarmente evidenti in caso di decesso della madre. In tal caso, il congedo maternità di 14 settimane è soppresso e il padre superstite ha diritto unicamente al congedo paternità di due settimane, purché non l'abbia ancora preso al momento del decesso. L'**UDC** desidera proteggere meglio le madri e i padri interessati e garantire loro una maggiore sicurezza finanziaria durante questo periodo difficile, senza tuttavia aprire la porta a un'estensione incontrollata delle prestazioni sociali. Dal punto di vista dell'**UDC**, la proposta della maggioranza rappresenta un'evidente estensione sociale.

Associazioni dell'economia

Quattro associazioni dell'economia (**FER**, **suissetec**, **Travail.Suisse** e **USS**) si sono pronunciate a favore della proposta della maggioranza della Commissione. L'**USS** ha voluto sottolineare il fatto che anche un neonato di più di 14 settimane ha bisogno di cure molto intense, il che è spesso difficile da assicurare per le persone che lavorano a tempo pieno. Chiede quindi che il genitore superstite abbia diritto a un congedo se la madre muore il giorno del parto o nei sei mesi successivi. Da parte sua, **suissetec** rileva che anche la proposta della minoranza avrebbe portato a una soluzione sufficiente e accettabile.

Altre quattro associazioni dell'economia (**cp**, **GastroSuisse**, **USI** e **USAM**) sostengono il progetto della minoranza. **GastroSuisse** ritiene infatti che lo scopo dell'iniziativa parlamentare sia così raggiunto. Per il **cp**, l'**USI** e l'**USAM**, che si sono pronunciati contro il progetto, se si dovesse adottare una legislazione, sarebbe opportuno aderire alla posizione della minoranza.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

Tutte le organizzazioni che hanno preso posizione su una delle varianti proposte (**CFQF**, **FPS**, **Freikirchen.ch**, **LSFC**, **Pro Familia Svizzera**, **Protezione dell'infanzia Svizzera**, **SVAMV** e **USDCR**) hanno sostenuto la proposta della maggioranza.

Da un lato, le **FPS** vorrebbero che si concedesse un congedo supplementare se uno dei genitori di un figlio minore muore dopo le prime 14 settimane successive alla nascita. Dall'altro, propongono di fissare l'inizio del congedo maternità per il padre superstite ai primi tre giorni che seguono il decesso della madre, affinché egli possa organizzare eventuali trasferimenti di lavoro senza perdere il proprio congedo.

Per la **LOS**, **Network** e **Pink Cross** si andrebbe maggiormente nel senso dell'obiettivo del congedo se il genitore superstite beneficiasse di una certa flessibilità nel prenderlo.

Protezione dell'infanzia Svizzera indica che le proposte della minoranza della Commissione sarebbero probabilmente sufficienti ad attuare l'iniziativa parlamentare, ma rispetto a esse privilegia la soluzione più generosa adottata dalla maggioranza della Commissione.

5.2 Congedo in caso di decesso dell'altro genitore

Cantoni

Quattordici Cantoni (**AR**, **BE**, **BL**, **BS**, **JU**, **GE**, **GR**, **LU**, **NE**, **OW**, **SG**, **SO**, **VD** e **VS**) si sono espressi a favore del congedo in caso di decesso dell'altro genitore, come proposto dalla maggioranza della Commissione. Sono stati criticati i risparmi finanziari indotti dalla proposta

della minoranza. **JU** ha inoltre precisato che la proposta della minoranza è difficilmente sostenibile per ragioni di parità di trattamento tra la madre e l'altro genitore.

SG ha tuttavia espresso una critica sottolineando che non basta creare diritti simmetrici, ma occorre riflettere su ciò che è realmente utile alla madre interessata nella sua situazione individuale. È possibile che una madre superstite sia più duramente colpita dal decesso del padre del proprio figlio in termini di organizzazione dei compiti familiari e dell'attività professionale se il decesso sopraggiunge sette mesi dopo la nascita, mentre sta riprendendo la sua attività professionale, piuttosto che se il decesso sopraggiunge subito dopo la nascita, mentre è ancora in pieno congedo maternità.

Sei Cantoni (**AI, GL, GR, SH, UR e ZG**) hanno espresso il proprio sostegno alla proposta della minoranza.

Partiti politici

Quattro partiti politici (**Alleanza del Centro, I Verdi, PS e PVL**) sostengono la proposta della maggioranza della Commissione.

Il **PLR**, che sosteneva la maggioranza per il congedo in caso di decesso della madre, ritiene che per le donne esista già una protezione estesa con il congedo maternità legale. Esso è dell'avviso che il congedo sia sufficiente anche in caso di decesso del padre e che non sia necessario completarlo.

Da parte sua, come per il congedo in caso di decesso della madre l'**UDC** sostiene la proposta della minoranza della Commissione.

Associazioni dell'economia

Quattro associazioni dell'economia (**FER, suissetec, Travail.Suisse e USS**) si sono pronunciate a favore della proposta della maggioranza della Commissione. **Travail.Suisse** ha sottolineato che è noto che la durata tanto del congedo maternità quanto del congedo paternità è il risultato di un compromesso politico che non risponde affatto alle reali esigenze dei genitori. Il decesso di uno dei genitori al momento della nascita di un figlio o subito dopo è già abbastanza difficile per il genitore superstite da giustificare un'estensione delle prestazioni. **Travail.Suisse** ritiene meschino volere risparmiare in questa situazione di lutto particolarmente drammatica, visto che le indennità sarebbero comunque state versate. I risparmi realizzati dalla proposta della minoranza sono minimi, ma l'incomprensione delle persone interessate sarebbe totale. Da parte sua, **suissetec** rileva che anche la proposta della minoranza avrebbe portato a una soluzione sufficiente e accettabile.

Quattro associazioni dell'economia (**cp, GastroSuisse, UPS e USAM**) sostengono il progetto della minoranza. **GastroSuisse** ritiene infatti che lo scopo dell'iniziativa parlamentare sia così raggiunto. Per il **cp**, l'**USI** e l'**USAM**, che si sono pronunciati contro il progetto, se si dovesse adottare una legislazione, sarebbe opportuno aderire alla posizione della minoranza.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

Tutte le organizzazioni che hanno preso posizione per una delle varianti proposte (**CFQF, FPS, Freikirchen.ch, LSFC, Pro Familia Svizzera, Protezione dell'infanzia Svizzera, SVAMV e USDRCR**) hanno sostenuto la proposta della maggioranza. **Pro Familia Svizzera** rifiuta di fare risparmi finanziari, come chiesto dalla minoranza della Commissione.

Protezione dell'infanzia Svizzera indica che le proposte della minoranza della Commissione sarebbero probabilmente sufficienti ad attuare l'iniziativa parlamentare, ma rispetto a esse privilegia la soluzione più generosa adottata dalla maggioranza della Commissione.

5.3 Aspetto terminologico

Cantoni

Tutti i Cantoni che si sono espressi sulla modifica terminologica proposta (**AG, BE, BL, GE, GR, JU, LU, SO e VD**) le sono favorevoli. Per **VD** sarebbe opportuno ricordare che dal momento in cui una coppia è riconosciuta, a prescindere dalla sua composizione, al coniuge superstite si accorda lo stesso congedo, indipendentemente dalle modalità di concepimento del figlio.

Partiti politici

Tutti i partiti politici che si sono espressi sulla modifica terminologica proposta (**I Verdi, PLR, PS e PVL**) l'hanno sostenuta.

Associazioni dell'economia

Le quattro associazioni dell'economia che si sono espresse sulla modifica terminologica proposta (**HKGR, Travail.Suisse, USI e USS**) l'hanno sostenuta.

Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

Tutte e tredici le organizzazioni che si sono pronunciate sulla modifica terminologica (**ACCP, alliance F, CCCC, CFQF, COFF, FPS, LOS, LSFC, Network, Pink Cross, Protezione dell'infanzia Svizzera, SVAMV e USDCR**) l'hanno sostenuta. La **LOS, Network e Pink Cross** hanno rilevato che dal 1° gennaio 2022 è possibile modificare la menzione del sesso mediante semplice dichiarazione. Esse auspicherebbero quindi un adattamento della nozione non soltanto del padre, ma anche della madre. A loro avviso, l'attuale terminologia della LIPG e del CO non consente un'individuazione soddisfacente dei genitori trans. La **SVAMV** ha indicato che il termine «congedo» non è il più appropriato nel contesto della nascita di un figlio. Essa ritiene che sarebbe più appropriata l'espressione congedo parentale con sostituzione del reddito, poiché il lavoro non retribuito non deve essere assimilato a un congedo.

5.4 Osservazioni su altri aspetti della revisione

Modalità del congedo

Il **PS** e la **COFF** ritengono che, in caso di decesso di uno dei genitori, i congedi devono essere attuati allo stesso modo, a prescindere che il superstite sia il padre o la madre. Il genitore superstite si trova infatti nella stessa situazione di angoscia in seguito al decesso del proprio partner. Ecco perché si devono armonizzare il numero delle indennità giornaliere, l'inizio e la fine del diritto al congedo, la forma in cui si prende e il diritto alle indennità giornaliere. Per quanto riguarda questi ultimi due aspetti, è opportuno ispirarsi alle modalità del congedo paternità, vale a dire l'ottenimento di indennità giornaliere isolate entro un termine quadro.

La **LOS, Network e Pink Cross** chiedono un nuovo progetto che tenga conto delle seguenti preoccupazioni: stesso diritto per tutti, flessibilità, durata (otto settimane per un bambino di meno di un anno, quattro settimane per un bambino fino a tre anni), cumulo in caso di più bambini. Essi propongono di tenere eventualmente conto della situazione specifica delle famiglie arcobaleno nell'ambito del presente progetto. Le rivendicazioni della **TGNS** vanno nella stessa direzione, insistendo su una designazione non sessista della posizione parentale e sull'instaurazione di un congedo di superstite di 14 settimane concesso alla persona che, di fatto, in quanto genitore si occupa del bambino.

Protezione dell'infanzia Svizzera si chiede inoltre se non sarebbe opportuno esaminare più in generale quali soluzioni e quale sostegno in termini di congedo potrebbero essere proposti al genitore superstite che deve occuparsi di figli minorenni dopo il decesso dell'altro genitore, quando la morte sopraggiunge dopo i periodi coperti dal congedo maternità e il congedo dell'altro genitore.

Varie

AG rileva che, per quanto riguarda le ripercussioni su altre prestazioni di assicurazioni sociali, il rapporto esplicativo non precisa come tali prestazioni debbano essere coordinate tra loro. Ad esempio, il decesso può dare diritto a una rendita per orfani, una rendita per vedova o per vedovo. Sembra considerevole il lavoro di coordinamento, da prevedere per tali diritti, con altri fondi di compensazione e altre assicurazioni sociali.

LU non capisce perché la legge sugli assegni familiari (LAFam) non figuri tra le modifiche. In questa situazione particolarmente funesta, gli assegni familiari ai sensi della LAFam dovrebbero continuare a essere versati nella maggior parte dei casi ai fini del mantenimento del figlio. **LU** raccomanda di fare chiarezza sia sulla LAFam, sia sulla relativa ordinanza (OAFAmi), onde mantenere il diritto alle indennità.

VD rileva che meriterebbero di essere affrontati l'impatto e le incidenze del congedo di due settimane in caso di adozione.

I **Verdi** sottolineano che le protezioni accordate al genitore superstite (nessuna riduzione delle vacanze possibile, protezione contro il licenziamento) sono importanti affinché tale modifica non avvenga a scapito di altri diritti acquisiti.

5.5 Altre proposte di revisione

Congedo parentale

Numerosi partecipanti (**PS**, **PVL**, **USS**, **alliance F**, **FPS**, **CFQF** e **COFF**) hanno colto l'occasione per sostenere l'instaurazione di un congedo parentale.

Modalità di ottenimento del congedo maternità e del congedo paternità

L'**USAM** desidera richiamare l'attenzione sulla seguente problematica: la legge permette di prendere il congedo paternità in giornate. Per contro, il congedo maternità deve essere preso in una volta sola, senza interruzioni. Se una donna torna al lavoro prima della fine del congedo maternità, perde immediatamente il diritto al congedo restante. Ebbene, questa normativa disturba molte madri attive. Esse auspicano che una parte ordinaria delle 14 settimane di congedo maternità continui a essere presa senza interruzioni (di sicuro almeno otto settimane). Per la seconda parte, sarebbe invece auspicabile la possibilità di un ritorno graduale al lavoro (p. es. consentendo la ripresa del lavoro per uno o due giorni a settimana, il che comporterebbe una ripartizione del congedo totale su un periodo più lungo). Un siffatto allentamento dell'attuale normativa consentirebbe anche di combinare in modo ideale il congedo maternità e quello paternità, con i padri che prendono i propri giorni di congedo in modo mirato quando le madri cominciano a riprendere progressivamente il lavoro. L'**USAM** chiede dunque alla Commissione di esaminare se la prossima revisione della LIPG non potrebbe essere l'occasione per trovare una normativa più flessibile e più moderna.

Il **cp** ha rilevato che il congedo flessibile previsto per il congedo paternità vale soltanto per i casi in cui il dipendente lavora cinque giorni a settimana. Ora, il lavoro a tempo parziale è largamente diffuso. Per il **cp** bisognerebbe dunque imporre che i congedi siano presi sotto forma di settimane «blocchi».

Modifiche della LIPG

AR tiene a sottolineare che le varie indennità create in brevissimo tempo avrebbero potuto essere coordinate meglio tra loro. Poiché il CO non si applica ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, ogni modifica della LIPG che crea nuove situazioni di indennizzo deve essere accompagnata dalla costituzione di un corrispondente diritto al congedo nelle leggi cantonali in materia di personale, affinché anche gli impiegati di diritto pubblico possano beneficiare delle nuove indennità. I lavori legislativi che ne derivano richiedono un lungo periodo di preparazione, in particolare quando una legge formale deve essere modificata. Un'introduzione scaglionata genera quindi oneri supplementari per i Cantoni.

ZG propone di prevedere una semplificazione dell'insieme della struttura delle prestazioni con un aggiornamento sistematico delle condizioni di ammissibilità e dunque una revisione totale della LIPG al fine di migliorare la facilità d'uso per i cittadini e gli utenti.

Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone

Cantons

Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St.Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien
Partis politiques
Partiti politici

	Die Mitte Le Centre Alleanza del Centro
EVP PEV	Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti évangélique suisse Partito evangelico svizzero
FDP PLR	FDP.Die Liberalen PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali
GLP PVL	Grünliberale Partei Schweiz Parti vert'libéral Partito verde liberale
Grüne Les Verts I Verdi	GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses I Verdi Svizzeri
SP PS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SVP UDC	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione Democratica di Centro

3. Verbände der Wirtschaft
Associations de l'économie
Associazioni dell'economia

Ständige Adressaten Destinataires permanents Destinatari permanenti	
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SGB USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
SGV USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisses des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
Travail.Suisse	Travail.Suisse

Weitere Verbände der Wirtschaft Autres associations de l'économie Altre associazioni dell'economia	
cp	Centre Patronal
FER	Fédération des Entreprises Romandes
GastroSuisse	Für Hotellerie und Restauration Pour l'Hôtellerie et la Restauration Per l'Albergheria e la Ristorazione
HKGR	Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni
suissetec	Schweizerischer-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione Associazion svizra e liechtensteinaisa da la tecnica da construcziun

4. Durchführungsstellen, Organisationen und interessierte Kreise
Organes d'exécution, organisations et milieux intéressés
Organi d'esecuzione, organizzazioni e parti interessate

alliance F	Bund Schweizerischer Frauenorganisationen Alliance de sociétés féminines suisses Alleanza delle società femminili svizzere
EFS FPS	Evangelische Frauen Schweiz Femmes protestantes en Suisse
EKF CFQF CFQF	Eidg. Kommission für Frauenfragen Commission fédérale pour les questions féminines Commissione federale per le questioni femminili
EKFF COFF COFF	Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen Commission fédérale de coordination pour les questions familiales Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
freikirchen.ch	Dachverband Freikirchen & christliche Gemeinschaften Schweiz
	Kinderschutz Schweiz Protection de l'enfance Suisse Protezione dell'infanzia Svizzera
KKAK CCCC CCCC	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione
LOS	Lesbenorganisation Schweiz Organisation suisse des lesbiennes Organizzazione svizzera delle lesbiche
Network	Verein Network - Gay Leadership

Pink Cross	Schweizer Dachverband der schwulen und bi Männer* Fédération suisse des hommes* gais et bi Federazione svizzera degli uomini* gay e bi Federaziun svizra dals umens* gay e bi
Pro Familia Schweiz Pro Familia Suisse Pro Familia Svizzera	Dachverband der Familienorganisationen in der Schweiz Association faitière des organisations familiales de Suisse Associazione mantello delle organizzazioni per le famiglie in Sviz- zera
SBLV USPF USDCR	Schweiz. Bäuerinnen- und Landfrauenverband Union suisse des paysannes et des femmes rurales Unione Svizzera delle Donne contadine e rurale
SKF LSFC	Schweizerischer Katholischer Frauenbund Ligue suisse des femmes catholiques Unione svizzera delle donne cattoliche Uniun svizra de la dunnas catolicas
SODK CDAS CDOS	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires so- ciales Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
SVAMV	Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter
TGNS	Transgender Network Switzerland
VVAK ACCP	Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen Association suisse des caisses de compensation professionnelles